SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 128° — Numero 189

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 14 agosto 1987**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. ***59:***

Banca nazionale del lavoro:

Sezione autonoma di credito fondiario

Obbligazioni sorteggiate il 29 luglio ed il 3 agosto 1987.

Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità

Obbligazioni sorteggiate il 29 luglio ed il 3 agosto 1987.

Sezione autonoma di credito alberghiero, turistico e sportivo

Obbligazioni sorteggiate il 29 luglio ed il 3 agosto 1987.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 12 agosto 1987, n. **340**.

Disposizioni per assicurare il regolare svolgimento di scrutini ed esami per l'anno scolastico 1986-87.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme per assicurare, nell'anno scolastico 1986-1987, l'effettuazione degli scrutini e degli esami in quegli istituti e scuole presso i quali si sono verificate eccezionali e particolari situazioni che, impedendone il regolare svolgimento, abbiano pregiudicato il diritto degli alunni al proseguimento od alla conclusione degli studi, in condizioni di parità rispetto a coloro che sono stati tempestivamente valutati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 agosto 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro,

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica, gli scrutini di ammissione agli esami, nei casi di mancato completamento degli adempimenti prescritti, sono ultimati, con la pubblicazione dei relativi risultati, entro il 17 giugno 1987.

2. Alle operazioni di scrutinio non effettuate o non completate alla data del 15 giugno 1987, provvede, sulla base degli atti della scuola, il capo di istituto o un suo delegato o, in mancanza, assenza o impedimento del capo di istituto medesimo, un ispettore tecnico, un capo di istituto o un docente designati dal provveditore agli studi, con la collaborazione, ove possibile, degli insegnanti della classe interessata. Tali operazioni sono valide anche in assenza degli scrutini trimestrali o quadrimestrali.

3. Per gli esami di maturità e di licenza linguistica, qualora i consigli di classe non abbiano proceduto alla designazione del docente chiamato a far parte, quale membro interno, delle commissioni di esame, il provveditore agli studi ne dispone di ufficio la nomina, scegliendolo possibilmente tra i docenti della classe interessata.

4. Il provveditore agli studi procede alla sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di maturità, di licenza linguistica e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio che non partecipano allo svolgimento delle relative operazioni in conformità al calendario stabilito per esse, facendo ricorso anche alla nomina di esperti esterni alla scuola. L'integrale composizione delle commissioni stesse è comunque necessaria dall'inizio delle valutazioni delle prove scritte.

5. Per gli esami diversi da quelli previsti nel comma 4, nelle scuole e negli istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica i capi di istituto provvedono, eventualmente anche mediante la nomina di supplenti temporanei, alla sostituzione dei docenti che comunque non partecipano alle relative operazioni.

6. Le norme di cui al comma 2 si applicano anche per lo svolgimento degli scrutini delle classi non terminali nelle scuole e negli istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica.

7. Restano fermi gli effetti di tutte le operazioni di scrutinio comunque già compiute alla data del 15 giugno 1987.

8. Le norme di cui al presente decreto hanno effetto limitatamente all'anno scolastico 1986-87.

9. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, ivi compreso quello eventualmente relativo agli esperti esterni ed ai supplenti temporanei, si fa fronte con i fondi iscritti ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1987.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dublino, ambasciata d'Italia addì 12 agosto 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

AMATO, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1987
Atti di Governo, registro n. 68, foglio n. 38

87G0539

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1986.

Stanziamento italiano per l'applicazione dell'art. 56 del trattato di Parigi a favore della manodopera dello stabilimento siderurgico di Genova-Cornigliano della società Nuova Italsider S.p.a.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 56 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (C.E.C.A.) firmato a Parigi il 18 aprile 1951 e ratificato con legge 25 giugno 1952, n. 766;

Vista la modifica dell'art. 56 del trattato stesso approvata il 29 marzo 1960 e pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. 33 del 16 maggio 1960;

Vista la legge 5 novembre 1964, n. 1172, contenente norme per la iscrizione in bilancio delle somme occorrenti per far fronte agli impegni di carattere finanziario derivanti dall'applicazione dell'art. 56 del trattato C.E.C.A.;

Vista la convenzione tra il Governo italiano e la commissione delle Comunità europee, firmata a Venezia il 29 maggio 1984, che stabilisce le modalità e le condizioni per l'applicazione del suddetto art. 56 del trattato C.E.C.A.;

Viste le note SEF/593 del 27 maggio 1983 e SEF/110 del 12 marzo 1984, con le quali la società Nuova Italsider S.p.a., con sede in Genova, via Corsica n. 4, ha richiesto l'applicazione del predetto art. 56 del trattato istitutivo della C.E.C.A. per il finanziamento dei corsi svolti, rispettivamente, nel 1983, per la riqualificazione professionale di ottocentonovantatre lavoratori del proprio stabilimento siderurgico «O. Sinigaglia» di Genova-Cornigliano, e nel 1984 per la riqualificazione professionale di seicento lavoratori dello stesso stabilimento siderurgico di Genova-Cornigliano;

Vista la nota FOM/108/B del 3 ottobre 1985, con la quale la società Nuova Italsider S.p.a. ha fatto pervenire l'integrazione del preventivo della spesa per la corresponsione dell'indennità salariale di formazione ai suddetti lavoratori;

Vista la nota SG(86)D/89 del 7 gennaio 1986, con la quale la commissione delle Comunità europee ha comunicato al Governo italiano di avere accolto le richieste di applicazione dell'art. 56 del trattato istitutivo della C.E.C.A. avanzate dalla società Nuova Italsider S.p.a. e di avere impegnato a tal fine la somma di 854.500 ECU;

Visti i decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 14/GE/83 del 1° luglio 1983 e n. 21/GE/84 del 12 novembre 1984, con i quali sono stati accordati, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge 12 agosto 1977, n. 675 alla società Nuova Italsider S.p.a., rispettivamente, un contributo di L. 928.592.000 per il trattamento economico spettante agli ottocentonovantatre lavoratori che hanno frequentato i corsi di riqualificazione professionale svolti nel 1983 ed un contributo di L. 1.378.648.000 per il trattamento economico spettante ai seicento lavoratori che hanno frequentato i corsi di riqualificazione professionale svolti nel 1984, nonché un contributo di L. 158.802.000 a parziale copertura delle spese proprie dell'attività addestrativa svolta nel 1984;

Ritenuta la incumulabilità dei predetti contributi con quelli da erogare in applicazione dell'art. 56 del trattato istitutivo della C.E.C.A.;

Accertato che alla società Nuova Italsider S.p.a. dovranno essere ancora erogate L. 392.000.000 a titolo di rimborso delle spese proprie dell'attività addestrativa svolta nell'anno 1983, nonché il 50% delle spese proprie dell'attività addestrativa svolta nell'anno 1984, pari a L. 158.802.000;

Considerato che la previsione di spesa per i corsi di riqualificazione professionale effettuati dalla società Nuova Italsider S.p.a. negli anni 1983 e 1984 ammonta a L. 2.555.500.000 e che la quota a carico del Governo italiano ammonta a L. 1.277.750.000, dalle quali devono essere detratte L. 1.081.750.000 già erogate alla stessa società Nuova Italsider S.p.a. con i decreti ministeriali 14/GE/83 del 1° luglio 1983 e 21/GE/84 del 12 novembre 1984;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali;

Decreta:

In applicazione dell'art. 56, paragrafo 2, lettera *b)*, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, firmato a Parigi il 18 aprile 1951 e ratificato con legge 25 giugno 1952, n. 766, è autorizzato il finanziamento dei corsi di riqualificazione effettuati dalla società Nuova Italsider S.p.a. a favore dei lavoratori di

cui alla premessa del presente decreto, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla convenzione tra il Governo italiano e la commissione delle Comunità europee firmata a Venezia il 29 maggio 1984 di cui al preambolo.

La spesa per il finanziamento dei corsi di cui al comma precedente ammonta a L. 2.555.500.000.

La metà a carico del Governo italiano risulta pari a L. 1.277.750.000, di cui L. 1.081.750.000 sono state già erogate alla società Nuova Italsider S.p.a. con i decreti ministeriali n. 14/GE/83 del 1° luglio 1983 e n. 21/GE/84 del 12 novembre 1984 in quanto comprese nelle maggiori somme indicate agli articoli 2 dei decreti ministeriali medesimi.

La differenza, pari a L. 196.000.000, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 1 della legge 5 novembre 1964, n. 1172.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1986

COSSIGA

DE MICHELIS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

GORIA, *Ministro del tesoro*

ZANONE, *Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato*

DARIDA, *Ministro delle partecipazioni statali*

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1987
Registro n. 8 Lavoro, foglio n. 389

87A7124

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 7 agosto 1987.

Contingenti di importazione per merci di origine Bulgaria e Repubblica democratica tedesca.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie ed istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Vista la decisione del Consiglio CEE n. 87/60 del 22 dicembre 1986 che autorizza gli Stati membri ad aprire contingenti di importazione di merci da Albania, Bulgaria, Cecoslovacchia, Cina, Polonia, Repubblica democratica tedesca, Romania, Ungheria, U.R.S.S. e Vietnam per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1987;

Vista la decisione della Commissione CEE del 24 luglio 1987 relativa alla modifica del regime d'importazione, istituita con decisione del Consiglio CEE n. 87/60 del 22 dicembre 1986, per quanto riguarda l'importazione per il 1987, di talune merci da Bulgaria e Repubblica democratica tedesca;

Considerata l'esigenza di dare applicazione alla predetta decisione;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto 7 marzo 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1987, è modificato per quanto riguarda l'allegato *A*, nel senso che vengono fissati i sottoindicati ulteriori contingenti disciplinati dall'art. 7 del decreto stesso:

IMPORTAZIONI DALLA BULGARIA

V.D.	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)	Dogana
39.02 C ex IV	polipropilene «Atattico»	T 400	Trieste

IMPORTAZIONI DALLA REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA

V.D.	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)	Dogana
73.18 ex B	Tubi senza saldature	T 2.000	Pontebba
ex 73.40	Cassette porta utensili	L. 150	Pontebba
66.01	Ombrelli	L. 150	Pontebba

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1987

Il Ministro: RUGGIERO

— 6 —

NOTE

Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 7 del D.M. 7 marzo 1987 (Contingenti di importazione per merci di origine Albania, Bulgaria, Cecoslovacchia, Cina, Polonia, Repubblica democratica tedesca, Romania, Ungheria, U.R.S.S. e Vietnam, relativi al periodo 1° aprile-31 dicembre 1987) è il seguente:

«Art. 7. — Per i contingenti indicati, per ciascun Paese, ai punti 2) dell'allegato *A*, è conferito alle dogane la facoltà di consentire direttamente le importazioni di prodotti in questione nei limiti contingentali. Oltre tali limiti le dogane, limitatamente ai contingenti contrassegnati da asterisco, consentiranno l'importazione previa esibizione di una dichiarazione all'importazione (allegato *G*) vistata dal Ministero del commercio con l'estero.

Il visto verrà rilasciato, a titolo sperimentale per il 1987, senza limitazioni quantitative, ferma comunque restando la facoltà del Ministero di sospendere il rilascio».

87A7153

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 20 luglio 1987.

Integrazione al decreto ministeriale 23 maggio 1987 riguardante l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 23 maggio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 aprile 1987, relativo all'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati estintisi, unitamente alla mensa vescovile, nella diocesi di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano integra l'elenco di cui trattasi;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale richiamato in premessa l'elenco degli enti beneficiali estintisi è integrato come segue:

149. Recanati, cappellania curata «Regina SS. Rosarii» in S. Domenico - Recanati;

150. Tolentino, prebenda parrocchiale di «S. Maria Nuova» in via S. Maria Nuova.

Roma, addì 20 luglio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A6952

DECRETO 20 luglio 1987

Rettifica al decreto ministeriale 15 settembre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte delle chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Larino.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 15 settembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 settembre 1986, con il quale:

è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle ventuno parrocchie costituite nella diocesi di Larino;

sono state dichiarate estinte venti chiese parrocchiali;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano rettifica la denominazione di due parrocchie e di due chiese parrocchiali;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale richiamato in premessa:

nell'elenco di cui all'art. 1 la esatta denominazione delle parrocchie ai numeri d'ordine 5 e 7 è la seguente:

5. Comune di Casacalenda (86043), parrocchia Maria SS. del Carmine, via Largo Mercato, 2.

8. Comune di Larino (86035), parrocchia Beata Maria Vergine delle Grazie, via M.T Cicerone;

nell'elenco di cui all'art. 3 la esatta denominazione delle chiese parrocchiali ai numeri d'ordine 4 e 7 è la seguente:

4. Comune di Casacalenda (86043), chiesa parrocchiale Maria SS. del Carmine (nota anche come S. Maria del Carmine e parrocchia Maria SS. del Carmine), largo Mercato, 2.

7. Comune di Larino (86035), chiesa parrocchiale della Beata Maria Vergine delle Grazie (nota anche come Beata Vergine Maria delle Grazie), via M.T Cicerone.

Roma, addì 20 luglio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A6953

DECRETO 31 luglio 1987.

Rettifica al decreto ministeriale 18 febbraio 1987 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte delle chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Cosenza-Bisignano.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 18 febbraio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 aprile 1987, con il quale:

è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle centoventicinque parrocchie costituite nella diocesi di Cosenza-Bisignano;

sono state dichiarate estinte duecentosei chiese parrocchiali;

sono state individuate la o le parrocchie che succedono a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano rettifica la denominazione e sede di due parrocchie e due rapporti successori;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale richiamato in premessa:

nell'elenco di cui all'art. 1 la esatta denominazione e sede delle parrocchie ai numeri d'ordine 9 e 15 è la seguente:

9. Bisignano, parrocchia di Santa Maria Assunta, sita in 87043 Bisignano;

15. Luzzi, parrocchia di Santa Maria Assunta, sita in 87040 Luzzi, via Timparello,

nell'elenco di cui all'art. 4 i rapporti successori ai numeri d'ordine 12 e 22 sono i seguenti:

12. Bisignano, alla chiesa parrocchiale di S. Giovanni Evangelista, sita in 87043 Bisignano, succede per l'intero patrimonio la parrocchia di Santa Maria Assunta, sita in 87043 Bisignano;

22. Luzzi, alla chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, sita in 87040 Luzzi, vico Cardinal Firrao n. 3, succede per l'intero patrimonio la parrocchia di Santa Maria Assunta, sita in 87040 Luzzi, via Timparello.

Roma, addì 31 luglio 1987

Il Ministro: FANFANI

87A6954

DECRETO 31 luglio 1987.

Rettifica al decreto ministeriale 15 novembre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte delle chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Prato.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 15 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle ottantadue parrocchie costituite nella diocesi di Prato;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano rettifica la sede di una delle parrocchie;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

Nell'elenco di cui all'art. 1 del decreto ministeriale richiamato in premessa l'esatta denominazione e sede della parrocchia al numero d'ordine 40 è la seguente:

40. Comune di Prato, parrocchia di S. Luca, sita in 50047 La Querce, via Filippo Mazzei.

Roma, addì 31 luglio 1987

Il Ministro: FANFANI

87A6955

DECRETO 31 luglio 1987.

Integrazione al decreto ministeriale 29 luglio 1987 riguardante l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Lodi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 29 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 settembre 1986, relativo all'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati estintisi, unitamente alla mensa vescovile, nella diocesi di Lodi;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano integra l'elenco di cui trattasi e rettifica denominazione e sede di taluni enti beneficiali estinti;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, estintisi nelle diocesi di Lodi contestualmente alla nascita dell'Istituto per il sostentamento del clero, è integrato come segue:

144. provincia di Milano, comune di Codogno, beneficio parrocchiale di San Carlo, con sede in 20073 frazione Mulazzana.

Nell'elenco di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 luglio 1986, richiamato in premessa, la esatta denominazione e sede degli enti beneficiali al numero d'ordine 9, 19, 21, 24, 25, 26, 29, 32, 34, 36, 46, 75, 83, 87, 98, 101, 113, 118, 125, 132, 133 e 143 è il seguente:

9. Abbadia Cerreto, beneficio parrocchiale dell'Assunzione di Maria SS. (noto anche quale parrocchia Cerreto, noto anche come beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta, o comunque denominato), con sede in 20070 Abbadia Cerreto, piazza Abbazia.

19. Casaletto Lodigiano, beneficio parrocchiale di S. Apollinare vescovo martire (noto anche quale parrocchia di Mairano, o comunque denominato), con sede in 20090 frazione Mairano, piazza Caduti n. 6-8.

21. Casalpusterlengo, beneficio parrocchiale dei Santi Bartolomeo apostolo e Martino vescovo (noto anche quale prebenda parrocchiale di Casalpusterlengo o comunque denominato), con sede in 20071 Casalpusterlengo, piazza del Popolo n. 7.

24. Casalpusterlengo, beneficio parrocchiale dei Santi Nazzario e Celso martiri (noto anche quale parrocchia di Zorlesco, noto anche come legato Vistarini o legato Visturini, o comunque denominato), con sede in 20071 frazione Zorlesco, via Giuliano Negri n. 32.

25. Caselle Landi, beneficio parrocchiale dell'Assunzione di Maria SS. (noto anche quale prebenda parrocchiale di Caselle Landi, o parrocchia di Caselle Landi, noto anche come beneficio parrocchiale di Maria SS. Assunta, o comunque denominato), con sede in 20070 Caselle Landi, piazza della Chiesa.

26. Caselle Lurani, beneficio parrocchiale di S. Caterina vergine martire (noto anche quale parrocchia di S. Caterina vergine e martire in Caselle Lurani, noto anche come beneficio parrocchiale di S. Caterina di Alessandria vergine martire, o beneficio parrocchiale di Caselle Lurani, o comunque denominato), con sede in 20080 Caselle Lurani, via Roma n. 9.

29. Castiglione d'Adda, beneficio parrocchiale dell'Assunzione di Maria SS. (noto anche quale prebenda parrocchiale di Castiglione d'Adda, noto anche come beneficio parrocchiale di Maria SS. Assunta, o parrocchia di Castiglione d'Adda, o comunque denominato), con sede in 20072 Castiglione d'Adda, via Novasconi n. 5.

32. Cavenago d'Adda, beneficio parrocchiale di S. Pietro apostolo (noto anche quale prebenda parrocchiale di Cavenago d'Adda, o parrocchia di Cavenago d'Adda, noto anche come beneficio parrocchiale di Cavenago d'Adda, o comunque denominato), con sede in 20070 Cavenago d'Adda, piazza della Chiesa n. 8.

34. Cerro al Lambro, beneficio parrocchiale dei Santi Giacomo Maggiore apostolo e Cristoforo martire (noto anche quale prebenda parrocchiale di Cerro al Lambro, noto anche come parrocchia di Cerro al Lambro, o comunque denominato), con sede in: 20070 Cerro al Lambro, piazza Roma.

36. Cervignano d'Adda, beneficio parrocchiale di S. Alessandro martire (noto anche quale prebenda parrocchiale di Cervignano d'Adda, noto anche come parrocchia di Cervignano d'Adda, o comunque denominato), con sede in 20060 Cervignano d'Adda, via Giovanni XXIII n. 2.

46. Corte Palasio, beneficio parrocchiale di S. Giorgio martire (noto anche quale parrocchia di S. Giorgio in Prato, o comunque denominato), con sede in 20070 frazione S. Giorgio in Prato, piazza della Chiesa.

75. Lodi, beneficio parrocchiale della Purificazione di Maria SS. detto S. Maria del Sole (noto anche quale parrocchia di Santa Maria in Lodi, o comunque denominato), con sede in 20075 Lodi, via Calisto Piazza n. 15.

83. Lodi, beneficio parrocchiale di S. Maria della Clemenza in S. Bernardo (noto anche quale parrocchia di S. Maria della Clemenza, o prebenda parrocchiale di S. Maria della Clemenza in S. Bernardo, noto anche come beneficio parrocchiale di S. Maria della Clemenza in S. Bernardo nei chiosi di Lodi, o prebenda parrocchiale di S. Bernardo, o comunque denominato), con sede in 20075 Lodi, piazza S. Bernardo n. 45.

87. Maccastorna, beneficio parrocchiale di S. Giorgio martire (noto anche quale prebenda parrocchiale di Maccastorna, noto anche come parrocchia di Maccastorna, o comunque denominato), con sede in 20070 Maccastorna, presso canonica.

98. Montanaso Lombardo, beneficio parrocchiale dell'Assunzione di Maria SS. (noto anche quale parrocchia di Arcagna, noto anche come beneficio parrocchiale dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, o comunque denominato), con sede in 20075 frazione Arcagna, presso canonica.

101. Mulazzano, beneficio parrocchiale di S. Pietro apostolo (noto anche quale prebenda parrocchiale di Quartiano, noto anche come beneficio parrocchiale di Quartiano, o parrocchia di Quartiano, o comunque denominato), con sede in 20060 frazione Quartiano, via IV novembre.

113. San Rocco al Porto, beneficio parrocchiale di S. Pietro apostolo (noto anche quale parrocchia di Mezzana Casati, noto anche come beneficio parrocchiale di Mezzana Casati, o comunque denominato), con sede in 20070 frazione Mezzana Casati, presso canonica.

118. San Zenone al Lambro, beneficio parrocchiale di S. Maria della Neve (noto anche come beneficio parrocchiale di S. Maria ad Nives, oppure beneficio oratorio di S. Maria della Neve o anche legato Balbi, o comunque denominato), con sede in 20070 frazione Santa Maria in Prato, via Giovanni XXIII n. 5.

125. Somaglia, beneficio parrocchiale di S. Rocco confessore (noto anche quale parrocchia di Pizzolano S. Martino, o prebenda parrocchiale di Pizzolano S. Martino, noto anche come prebenda parrocchiale di S. Martino Pizzolano, o comunque denominato), con sede in 20070 frazione San Martino Pizzolano, piazza della Chiesa.

132. Turano Lodigiano, beneficio parrocchiale dell'Assunzione di Maria SS. (noto anche quale parrocchia di Turano Lodigiano, noto anche come beneficio parrocchiale dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, o beneficio parrocchiale di Maria Assunta, o comunque denominato), con sede in 20070 Turano Lodigiano, via Emilio Pecchi n. 23.

133. Turano Lodigiano, beneficio parrocchiale di S. Ilario vescovo (noto anche quale parrocchia di Melegnanello, o comunque denominato), con sede in 20070 frazione Melegnanello, presso canonica.

143. Miradolo Terme, beneficio parrocchiale di Maria SS. Annunziata (noto anche quale prebenda parrocchiale di Camporinaldo, o beneficio parrocchiale della Beata Vergine Annunziata, o comunque denominato), con sede in 27010 frazione Camporinaldo, piazza Cairoli n. 2.

Roma, addì 31 luglio 1987:

Il Ministro: FANFANI

87A6956

DECRETO 1° agosto 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Premesso che:

con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1986, venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Gravina, di Altamura e di Acquaviva delle Fonti e ne venne approvato lo statuto;

con decreti ministeriali in data 8 agosto 1986, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 e del 20 settembre 1986, vennero elencati i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, esistenti nelle predette diocesi, estintisi unitamente alle mense vescovili;

Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 marzo 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti, avente sede in Altamura (Bari);

Visto il provvedimento in data 11 giugno 1987, con il quale il vescovo diocesano di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti decreta la modifica della denominazione dell'Istituto per il sostentamento del clero da «interdiocesano» a «diocesano» ed approva lo statuto dell'Istituto diocesano;

Visti gli articoli 22, 23 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti, avente sede in Gravina di Puglia (Bari).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'ente, datato 11 giugno 1987 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Da detta data perde la personalità giuridica civile l'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Gravina, di Altamura e di Acquaviva delle Fonti.

Art. 5.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto ministeriale 20 dicembre 1985, citato in narrativa, è abrogato per la parte relativa all'approvazione dello statuto dell'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Gravina, di Altamura e di Acquaviva delle Fonti.

Art. 6.

Resta ferma la data del 7 gennaio 1986 relativamente alla perdita della personalità giuridica civile da parte delle mense vescovili, dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, di cui ai decreti ministeriali datati 8 agosto 1986, citati in narrativa.

Art. 7.

L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti succede, in tutti i rapporti attivi e passivi:

alle mense vescovili, ai benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, di cui ai decreti ministeriali 8 agosto 1986, citati in narrativa:

all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Gravina, di Altamura e di Acquaviva delle Fonti.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto diocesano è costituito dai beni di detti enti.

Art. 8.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 1° agosto 1987

Il Ministro: FANFANI

87A7039

DECRETO 3 agosto 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Teramo-Atri.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Premesso che:

con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1986, venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Teramo e di Atri e ne venne approvato lo statuto;

con decreto ministeriale in data 14 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 luglio 1986, vennero elencati i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, esistenti nelle predette diocesi, estintisi unitamente alle mense vescovili;

Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 marzo 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Teramo-Atri, avente sede in Teramo;

Visto il provvedimento in data 9 aprile 1987, con il quale il vescovo diocesano di Teramo-Atri decreta la modifica della denominazione dell'Istituto per il sostentamento del clero da «interdiocesano» a «diocesano» ed approva lo statuto dell'Istituto diocesano;

Visti gli articoli 22, 23 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Teramo-Atri, avente sede in Teramo.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'ente, datato 9 aprile 1987, composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Teramo-Atri acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Da detta data perde la personalità giuridica civile l'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Teramo e di Atri.

Art. 5.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto ministeriale 20 dicembre 1985, citato in narrativa, è abrogato per la parte relativa all'approvazione dello statuto dell'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Teramo e di Atri.

Art. 6.

Resta ferma la data del 7 gennaio 1986 relativamente alla perdita della personalità giuridica civile da parte delle mense vescovili, dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, di cui al decreto ministeriale datato 14 luglio 1986, citato in narrativa.

Art. 7.

L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Teramo-Atri succede, in tutti i rapporti attivi e passivi:

alle mense vescovili, ai benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, di cui al decreto ministeriale 14 luglio 1986, citato in narrativa;

all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Teramo e di Atri.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto diocesano è costituito dai beni di detti enti.

Art. 8.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 3 agosto 1987

Il Ministro: FANFANI

87A7040

DECRETO 4 agosto 1987.

Integrazione al decreto ministeriale 15 gennaio 1987 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a novantanove parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di centodue chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Pavia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 febbraio 1987, con il quale:

è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle novantanove parrocchie costituite nella diocesi di Pavia;

sono state dichiarate estinte centodue chiese parrocchiali;

sono state individuate la o le parrocchie che succedono a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano integra l'elenco dei rapporti successori;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale richiamato in premessa:

l'inizio dell'art. 4 è sostituito come segue:

«Alle centodue chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi:

relativamente alle seguenti dieci chiese parrocchiali, le parrocchie aventi diversa sede e diversa denominazione per ognuna indicate:»;

l'elenco di cui al citato art. 4 è integrato come segue:

8. Comune di Pavia: alla chiesa parrocchiale della Sacra Famiglia, sita in 27100 Pavia, viale Ludovico il Moro n. 1, succedono:

per quanto concerne il terreno censito in catasto comune di Pavia, Corpi Santi, foglio 14, mappale 47/c, are 93.50, con gli immobili insistenti, sito in via Suardi n. 8, la parrocchia del SS. Crocifisso, sita in 27100 Pavia, via Suardi n. 8;

per quanto concerne il residuo patrimonio la parrocchia della Sacra Famiglia, sita in 27100 Pavia, viale Ludovico il Moro n. 1.

9. Comune di Pavia: alla chiesa parrocchiale di S. Maria delle Grazie, sita in 27100 Pavia, viale Partigiani n. 103, succedono:

per quanto concerne il terreno censito in catasto comune di Pavia, Corpi Santi, foglio 17 n. 90, are 30.34 e foglio 17 n. 87, are 14.01, con gli immobili insistenti, sito in via Santo Spirito n. 12, la parrocchia dello Spirito Santo, sita in 27100 Pavia, via Santo Spirito n. 12;

per quanto concerne il residuo patrimonio la parrocchia di S. Maria delle Grazie, sita in 27100 Pavia, viale Partigiani n. 103.

10. Comune di Cura Carpignano: alla chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, sita in 27010 Cura Carpignano, frazione Prado, succedono:

per quanto concerne il terreno censito in catasto comune di Pavia, foglio 3 n. 27/*b*, are 21.6, con gli immobili insistenti, siti in via Cà della Terra n. 25, la parrocchia del Beato Luigi Orione, sita in 27100 Pavia, via Cà della Terra n. 25;

per quanto concerne il residuo patrimonio la parrocchia di S. Giovanni Battista, sita in 27010 Cura Carpignano, frazione Prado;

l'ultimo periodo del citato art. 4 è sostituito come segue:

«relativamente alle restanti novantadue chiese parrocchiali, le parrocchie aventi la stessa sede e la stessa denominazione».

Roma, addì 4 agosto 1987

Il Ministro: FANFANI

87A7041

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 luglio 1987.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso le conservatorie dei registri immobiliari di La Spezia e Pavia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interministeriale 30 luglio 1985 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985);

Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1986 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 170 del 24 luglio 1986);

Considerato che l'ultimo comma dell'art. 16 della citata legge prevede che la data di inizio del funzionamento del servizio meccanizzato nelle conservatorie dei registri immobiliari venga stabilita con decreto interministeriale da emanarsi di concerto tra il Ministro delle finanze ed il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

La data di inizio del funzionamento del servizio meccanizzato nelle conservatorie dei registri immobiliari di La Spezia e Pavia è stabilita al 1° settembre 1987.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1987

Il Ministro delle finanze
GUARINO

Il Ministro di grazia e giustizia
ROGNONI

87A6950

DECRETO 6 agosto 1987.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale per la disinfestazione dei locali, sede degli uffici, deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici del registro e I.V.A., è accertato come segue:

IN DATA 13, 15 E 16 GIUGNO 1987

Regione Calabria:
ufficio del registro di Tropea.

IN DATA 19 E 20 GIUGNO 1987

Regione Sicilia:
ufficio I.V.A. di Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1987

Il Ministro: GAVA

87A7154

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 4 agosto 1987.

Piano di riparto, relativo alla campagna 1987-88, delle pere Williams conservate allo sciroppo usufruibili dell'aiuto comunitario, assegnate alle aziende di trasformazione aventi causa.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodótti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 991/84 del Consiglio del 31 marzo 1984, che limita la concessione dell'aiuto alla produzione per taluni frutti allo sciroppo modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 518/86 della commissione del 26 febbraio 1986;

Visto il regolamento (CEE) n. 1289/85 della commissione del 21 maggio 1985 relativo alle norme di qualità minima per le pere Williams conservate allo sciroppo che possono beneficiare dell'aiuto alla produzione;

Visto il regolamento (CEE) n. 2167/87 dellla commissione del 22 luglio 1987, che stabilisce le modalità relative ad una limitata concessione dell'aiuto alla produzione per le pere Williams conservate allo sciroppo;

Visto il regolamento (CEE) n. 1599/84 della commissione del 5 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1985 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 210 del 6 settembre 1985 e specificamente l'art. 15, primo comma e le istanze pervenute;

Considerata la necessità di emanare il piano di riparto relativo alla campagna 1987-88 delle quantità di pere Williams conservate allo sciopero usufruibili dell'aiuto comunitario da assegnare alle imprese di trasformazione correlandole, per ogni singola azienda:

alla media dei quantitativi netti prodotti nelle campagne 1984-85, 1985-86 e 1986-87 per le imprese con inizio di produzione almeno nella campagna 1984-85;

alla media dei quantitativi netti prodotti nelle campagne 1985-86 e 1986-87 per le imprese con inizio di produzione nella campagna 1985-86;

ai quantitativi netti prodotti nella campagna 1986-87 per le imprese con inizio di produzione in tale campagna;

Considerato, inoltre, che la percentuale applicabile ai fini della determinazione della quota aziendale di produzione è uguale per ogni gruppo di imprese, sia per quelle esistenti già nella campagna 1984-85 sia per quelle sorte nelle campagne 1985-86 e 1986-87, diversificandosi le aziende medesime, ai fini della determinazione di detta quota, solo per il riferimento storico della loro produzione;

Attesa la necessità di provvedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

La concessione dell'aiuto alla produzione per le pere Williams conservate allo sciroppo, della sottovoce ex 20.06 B della tariffa doganale comune, è limitata per le imprese che operano nel territorio nazionale durante la campagna 1987-88, ivi contemplate quelle disciplinate dall'art. 17 del regolamento (CEE) n. 1599/84 citato in premessa, a 566.560 quintali netti.

Ai sensi dell'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2167/87 della commissione, del 22 luglio 1987, la concessione dell'aiuto di cui al comma precedente è limitata, per ciascuna impresa di trasformazione, al 96%, percentuale applicabile:

ad un terzo del peso netto del quantitativo totale prodotto nelle campagne di commercializzazione 1984-85, 1985-86 e 1986-87, per le imprese che hanno iniziato la produzione prima della campagna 1985-86;

alla metà del peso netto del quantitativo totale prodotto nelle campagne di commercializzazione 1985-86 e 1986-87, per le imprese che hanno iniziato la produzione nel corso della campagna 1985-86;

al peso netto del quantitativo totale prodotto nella campagna di commercializzazione 1986-87 per le imprese che hanno iniziato la produzione nel corso di tale campagna.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 17 del regolamento (CEE) n. 1599/84 della commissione, del 5 giugno 1984, i quantitativi di produzione per le aziende aventi causa vengono globalmente calcolati in q.li 2.000 di pere Williams, facenti parte, come già specificato nel precedente articolo, del plafond complessivo di q.li 566.560.

Art. 3.

Per effetto dei precedenti articoli l'aiuto alla produzione per le pere Williams conservate allo sciroppo, così come voluto dalla regolamentazione CEE richiamata, viene limitato, per ogni singola impresa di trasformazione, alle quantità stabilite nel piano di riparto, allegato 1 parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 4 agosto 1987

Il Ministro: PANDOLFI

ALLEGATO 1

PIANO DI RIPARTO DELLE QUANTITÀ DI PERE WILLIAMS CONSERVATE ALLO SCIROPPO USUFRUIBILI DELL'AIUTO COMUNITARIO ASSEGNATE NELLA CAMPAGNA 1987/88 ALLE SOTTOINDICATE AZIENDE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEI REGOLAMENTI (CEE) CITATI NELLE PREMESSE DEL PRESENTE DECRETO.

Aziende di trasformazione già esistenti nel 1984 ovvero che hanno iniziato la loro attività nel 1985 o nel 1986	Quintali netti
—	—
1) Prest. S.p.a. - Bologna	7.276
2) Massalombarda - Massalombarda	2.424
3) Hero Italia - Verona	22.082
4) La Doria di Diodato Ferraioli - Angri (Salerno)	12.742
5) Suncan S.p.a. - Castelvetro (Piacenza)	9.433
6) Parmasole Coop. Cons. Veg. - Parma	75.705
7) Lockwoods Italiana S.p.a. - Fidenza (Parma)	10.734
8) Self Soc. Emiliana Lav. Frutta - Bagnocavallo (Ravenna)	19.826
9) Nabisco Brands Italia - Bologna (ex Calpak)	31.249
10) Italfrutta S.p.a. - Ravenna	26.571
11) Calpo - Ravenna	77.080
12) Cotrave - Begosso di Terrazzo (Verona)	6.563
13) Contarini Giovanni - Alfonsine (Ravenna)	15.311
14) Romagnola S.p.a. - Alfonsine (Ravenna)	14.297
15) Saiace Colli Euganei - Monselice (Padova)	8.075
16) Covalpa - Mirandola (Modena)	84.382
17) Colombani Lusuco - Bologna	70.721
18) Elvea Ind. Cons. Alim. - Angri (Salerno)	2.229
19) La Cesenate - Cesena (Forlì)	3.632
20) Coop. Agro Stabiese - Nocera Superiore (Salerno)	2.298
21) Concopas - Battipaglia (Salerno)	1.925
22) F.lli De Martino - Eboli (Salerno)	3.860
23) Fabbrica Conserve Meranese - Merano (Bolzano)	4.638
24) La Cosentina S.r.l. - Botricello (Catanzaro)	5.797
25) S.A.T.O. - Trento	5.495
26) Copar S.r.l. - Ravarino (Modena)	4.940
27) Allione Ind. Alim. - Tarantasca (Cuneo)	2.763
28) «Europa 2» Soc. Coop. a r.l. - S. Matteo Decima (Bologna)	11.471
29) Caporali Emilia - Cesena (Forlì)	3.234
30) Coop. «Azzurra» - XII Morelli (Ferrara) (ex «Agro Mimosa»)	14.112
31) VEBA Coop. Ortof. Gaibanella (Ferrara)	3.695
Totale . . .	564.560

Aziende di trasformazione che iniziano la lavorazione nella campagna 1987-88 alle quali vengono attribuiti i quantitativi fissati dall'art. 17 del regolamento (CEE) n. 1599/84	Quintali netti
—	—
1) Sellitto Alfonso - Monte S. Severino (Salerno)	2.000
Totale generale . . .	566.560

NOTE

Note alle premesse:

— Il regolamento (CEE) n. 426/86 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. L 49 del 27 febbraio 1986.

— Il regolamento (CEE) n. 991/84 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. L 103 del 16 aprile 1984.

— Il regolamento (CEE) n. 1289/85 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. L 133 del 22 maggio 1985.

— Il regolamento (CEE) n. 2167/87 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. L 202 del 23 luglio 1987.

— Il regolamento (CEE) n. 1599/84 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. L 152 dell'8 giugno 1984.

— Il testo dell'art. 15 (Disposizioni per i nuovi trasformatori - Comunicazioni), *primo comma*, del decreto ministeriale 4 settembre 1985 è il seguente:

«Art. 15. — Ai sensi dell'art. 2 del più volte citato regolamento (CEE) n. 1599/84 della commissione, del 5 giugno 1984, i trasformatori che per la prima volta intendono beneficiare del regime di aiuto per i prodotti di cui all'allegato I-*bis* del regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio del 14 marzo 1977 o per parte di essi, devono informare il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione V, non oltre il 31 marzo dell'anno precedente la campagna di commercializzazione per la quale è chiesto l'aiuto».

87A7155

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 11ª seduta pubblica per lunedì 17 agosto 1987, alle ore 12, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente ai sensi dell'art. 77 della Costituzione.

87A7221

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Nomina di un revisore ufficiale dei conti

Con decreto ministeriale 20 luglio 1987, il dott. Santangeli Vincenzo, nato a Torino il 3 ottobre 1930 ed ivi residente, iscritto all'albo dei procuratori legali, è stato nominato revisore ufficiale dei conti a decorrere dal 13 luglio 1984.

87A6973

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento di un artificio pirotecnico

Con decreto ministeriale 13 maggio 1987, n. 559/C.1004/XV.I, l'artificio denominato razzo volante a colpo che la ditta Ciandri intende produrre nella propria fabbrica pirotecnica è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

87A6975

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Mogliano Veneto.

Con decreto ministeriale 18 luglio 1987, n. 14/4055, al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Mogliano Veneto è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di giugno 1988, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 16.786.612.015 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 17.617.475.612, iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Brunello Bruno e Brunello Silvio.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Treviso darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

87A6974

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

Facoltà di economia e commercio:
sociologia economica.

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di giurisprudenza:
filosofia del diritto.

UNIVERSITÀ «D'ANNUNZIO» DI CHIETI

Facoltà di giurisprudenza:
diritto civile (biennale).

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Facoltà di medicina e chirurgia:
gerontologia e geriatria.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di medicina e chirurgia:
patologia speciale medica e metodologia clinica;
anatomia umana normale (biennale).

UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
fisica.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di economia e commercio:
economia aziendale.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

87A7131

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di scienze politiche:
storia delle dottrine politiche.

Facoltà di medicina e chirurgia:
odontoiatria conservatrice;
riabilitazione neurologica.

Facoltà di ingegneria:
intelligenza artificiale.

Facoltà di farmacia:
analisi chimico farmaceutica III (analisi dei medicamenti).

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istologia ed embriologia;
istituzioni di matematiche;
mineralogia con esercitazioni pratiche;
calcolo delle probabilità e statistica;
fisica generale;
topologia;
meccanica razionale;
analisi matematica;
geometria I;
esperimentazioni di fisica I;
esperimentazioni di fisica I;
lingua francese.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di lettere e filosofia:

storia della filosofia politica.

Facoltà di economia e commercio:

tecnica e politiche di vendita;
elaboratori elettronici primo e secondo anno.

Facoltà di scienze politiche:

lingua inglese.

Facoltà di magistero:

storia della lingua inglese;
pedagogia;
fondamenti anatomo-psicologici dell'attività psichica.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

meccanica celeste.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di medicina e chirurgia:

patologia ultrastrutturale.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

87A7132

Vacanza di un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. 64 presso l'Istituto universitario pareggiato di magistero «Maria SS. Assunta» di Roma.

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma diciottesimo, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, si comunica che presso l'Istituto universitario pareggiato di magistero «Maria SS. Assunta» di Roma è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. 64 alla cui copertura l'Istituto universitario interessato intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore universitario anzidetto, dovranno presentare domanda direttamente al direttore dell'Istituto universitario, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

87A7133

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa Terrazzieri di Sonnino

Con decreto ministeriale 27 luglio 1987 il dott. Francesco Castronovi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Terrazzieri di Sonnino, con sede in Sonnino (Latina), in liquidazione ex art. 2544 codice civile, in sostituzione del dott. Calvi Maurizio.

87A7135

Ricostituzione del comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lombardia

Con decreto 23 giugno 1987 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro è stato ricostituito il comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lombardia.

87A7157

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Iscrizione nel catalogo nazionale della varietà di vite ad uva da vino Alionza B

Con decreto ministeriale 21 luglio 1987, sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, è stata riconosciuta l'idoneità alla coltura della varietà di vite ad uva da vino Alionza B.

Tale varietà è iscritta nel catalogo nazionale delle varietà di vite istituito, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto.

87A6971

MINISTERO DEL TESORO

(1ª pubblicazione) Elenco n. 8

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

È stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 23 Mod. 25-A. — Data: 22 gennaio 1986. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento del debito pubblico. — Intestazione: Marinucci Carlo, nato a Roma il 15 dicembre 1914. — Titolo del debito pubblico: nominativi 4. — Capitale L. 800.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

87A7134

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Siano

Con decreto ministeriale 22 luglio 1987 sono stati sciolti gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Siano, società cooperativa a responsabilità limitata, in Siano (Salerno), in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato dalla legge 4 agosto 1955, n. 707, e 57, lettere *a)* e *b)* del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

87A6988

MINISTERO DEL TESORO

N. 154

Corso dei cambi del 10 agosto 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1371 —	1371 —	1371,15	1371 —	1371 —	1371,15	1371,30	1371 —	1371 —	1371 —
Marco germanico	724,35	724,35	724,90	724,35	724,35	724,45	724,55	724,35	724,35	724,35
Franco francese	217,27	217,27	217,40	217,27	217,27	217,25	217,23	217,27	217,27	217,26
Fiorino olandese	643,62	643,62	643,90	643,62	643,62	643,53	643,45	643,62	643,62	643,62
Franco belga	34,914	34,914	34,93	34,914	34,914	34,900	34,904	34,914	34,914	34,91
Lira sterlina	2147,50	2147,50	2147,50	2147,50	2147,50	2147,40	2147,30	2147,50	2147,50	2147,50
Lira irlandese	1940,20	1940,20	1941,50	1940,20	1940,20	1939,65	1939,10	1940,20	1940,20	—
Corona danese	189,58	189,58	190,45	189,58	189,58	189,57	189,56	189,58	189,58	189,58
Dracma	9,590	9,590	9,60	9,590	—	—	9,593	9,590	9,590	—
E.C.U.	1502,70	1502,70	1502,90	1502,70	1502,70	1502,67	1502,65	1502,70	1502,70	1502,70
Dollaro canadese	1034 —	1034 —	1034 —	1034 —	1034 —	1034 —	1034 —	1034 —	1034 —	1034 —
Yen giapponese	9,048	9,048	9,045	9,048	9,048	9,04	9,048	9,048	9,048	9,04
Franco svizzero	871,77	871,77	872,25	871,77	871,77	871,61	871,45	871,77	871,77	871,76
Scellino austriaco	103,062	103,062	103,11	103,062	103,062	103,05	103,042	103,062	103,062	103,06
Corona norvegese	198,60	198,60	198,80	198,60	198,60	198,65	198,70	198,60	198,60	198,60
Corona svedese	208,22	208,22	208,15	208,22	208,22	208,22	208,22	208,22	208,22	208,22
FIM	299,40	299,40	299,60	299,40	299,40	299,45	299,51	299,40	299,40	—
Escudo portoghese	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28
Peseta spagnola	10,687	10,687	10,69	10,687	10,687	10,68	10,682	10,687	10,687	10,68
Dollaro australiano	958,90	958,90	957,50	958,90	958,90	958,70	958,50	958,90	958,90	958,90

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 agosto 1987

Dollaro USA	1371,150	Lira irlandese	1939,65	Scellino austriaco	103,052
Marco germanico	724,45	Corona danese	189,57	Corona norvegese	198,650
Franco francese	217,25	Dracma	9,591	Corona svedese	208,22
Fiorino olandese	643,535	E.C.U.	1502,67	FIM	299,455
Franco belga	34,909	Dollaro canadese	1034 —	Escudo portoghese	9,280
Lira sterlina	2147,40	Yen giapponese	9,048	Peseta spagnola	10,684
		Franco svizzero	873,610	Dollaro australiano	958,700

Media dei titoli del 10 agosto 1987

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	87,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	97,500
» 9% » » 1976-91	97,700
» 10% » » 1977-92	96,600
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,500
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	93,500
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	88,400
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,250
» » » » EFIM 1-8-1988	101 —
» » » » 1-11-1983/87	100,050
» » » » 1-12-1983/87	100,250
» » » » 1- 1-1984/88	100,125
» » » » 1- 2-1984/88	100,050
» » » » 1- 3-1984/88	99,975
» » » » 1- 4-1984/88	100,125
» » » » 1- 5-1984/88	100,100
» » » » 1- 6-1984/88	100,175
» » » » 1- 7-1983/88	100,825
» » » » 1- 8-1983/88	101 —
» » » » 1- 9-1983/88	101,075
» » » » 1-10-1983/88	101,350
» » » » 15- 7-1985/90	98,650
» » » » 16- 8-1985/90	98,650
» » » » 18- 9-1985/90	98,600
» » » » 18-10-1985/90	98,850
» » » » 1-11-1983/90	102,850
» » » » 18-11-1985/90	98,725
» » » » 1-12-1983/90	102,700
» » » » 18-12-1985/90	98,825
» » » » 1- 1-1984/91	102,950
» » » » 17- 1-1986/91	98,875
» » » » 1- 2-1984/91	103 —
» » » » 18- 2-1986/91	98,800
» » » » 1- 3-1984/91	101,600
» » » » 18- 3-1986/91	98,775
» » » » 1- 4-1984/91	101,700
» » » » 1- 5-1984/91	101,500
» » » » 1- 6-1984/91	101,875
» » » » 1- 7-1984/91	100,925
» » » » 1- 8-1984/91	101,075
» » » » 1- 9-1984/91	100,850
» » » » 1-10-1984/91	101,050
» » » » 1-11-1984/91	101,225
» » » » 1-12-1984/91	100,325
» » » » 1- 1-1985/92	98,825
» » » » 1- 2-1985/92	98,100
» » » » 1- 2-1985/95	98,650
» » » » 1- 3-1985/95	94,650
» » » » 1- 4-1985/95	94,450
» » » » 1- 5-1985/95	94,750
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1985/95	94,625
» » » » 1- 7-1985/95	96,650
» » » » 1- 8-1985/95	96,400
» » » » 1- 9-1985/95	96,350
» » » » 1-10-1985/95	97,300
» » » » 1-11-1985/95	97,250
» » » » 1-12-1985/95	97,075
» » » » 1- 1-1986/96	96,900
» » » » 1- 2-1986/96	97,500
» » » » 1- 3-1986/96	97,225
» » » » 1- 4-1986/96	96,550
» » » » 1- 5-1986/96	96,300
» » » » 1- 6-1986/96	96,050
» » » » 1- 7-1986/96	96,025
» » » » 1- 8-1986/96	96,075
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 2-1988	100,925
» » » 12,50% 1- 2-1988	101,325
» » » 12,00% 1- 3-1988	101,450
» » » 12,25% 1- 5-1988	101,350
» » » 12,50% 1- 7-1988	102 —
» » » 12,50% 1-10-1988	101,975
» » » 12,50% 1-11-1988	102,150
» » » 12,50% 1- 1-1989	102,375
» » » 12,50% 1- 2-1989	102,950
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,350
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,675
» » » 10,50% 1- 5-1989	99,350
» » » 9,25% 1- 1-1990	103,375
» » » 9,25% 1- 1-1990	95,050
» » » 12,50% 1- 2-1990	103,725
» » » 12,50% 1- 3-1990	103,675
» » » 12,00% 1- 4-1990	101,800
» » » 10,50% 1- 5-1990	99,200
» » » 10,00% 1- 6-1990	98,250
» » » 9,50% 1- 7-1990	96,700
» » » 9,50% 1- 8-1990	96,875
» » » 9,25% 1- 9-1990	95,150
» » » 9,25% 1-10-1990	93,975
» » » 9,25% 1-11-1990	93,850
» » » 9,25% 1-12-1990	94,500
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,675
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,225
» » Nov. 12,00% 1-10-1987	100,400
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	107,900
» » » » 22-11-1982/89 13%	109,600
» » » » 1983/90 11,50%	108,600
» » » » 1984/91 11,25%	109,925
» » » » 1984/92 10,50%	108,950
» » » » 1985/93 9,60%	105,525
» » » » 1985/93 9,75%	106,550
» » » » 1985/93 9,00%	103,775
» » » » 1985/93 8,75%	102,350
» » » » 1986/94 8,75%	102,375
» » » » 1986/94 6,90%	96,050

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M10087

MINISTERO DEL TESORO

N. 155

Corso dei cambi dell'11 agosto 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1374 —	1374 —	1374 —	1374 —	1374 —	1374 —	1374 —	1374 —	1374 —	1374 —
Marco germanico	724,76	724,76	724,75	724,76	724,76	724,75	724,74	724,76	724,76	724,76
Franco francese	217,20	217,20	217,40	217,20	217,20	217,20	217,20	217,20	217,20	217,20
Fiorino olandese	643,71	643,71	643,80	643,71	643,71	643,70	643,70	643,71	643,71	643,71
Franco belga	34,895	34,895	34,93	34,895	34,895	34,89	34,897	34,895	34,895	34,89
Lira sterlina	2154,50	2154,50	2154 —	2154,50	2154,50	2154,50	2154,50	2154,50	2154,50	2154,50
Lira irlandese	1941 —	1941 —	1942,50	1941 —	1941 —	1941,20	1941,40	1941 —	1941 —	—
Corona danese	189,07	189,07	189 —	189,07	189,07	189,07	189,07	189,07	189,07	189,07
Dracma	9,597	9,597	9,61	9,597	—	—	9,607	9,597	9,597	—
E.C.U.	1503,45	1503,45	1503,65	1503,45	1503,45	1503,47	1503,50	1503,45	1503,45	1503,45
Dollaro canadese	1033,40	1033,40	1034 —	1033,40	1033,40	1033,50	1033,60	1033,40	1033,40	1033,40
Yen giapponese	9,051	9,051	9,06	9,051	9,051	9,05	9,049	9,051	9,051	9,05
Franco svizzero	872 —	872 —	872,25	872 —	872 —	871,97	871,95	872 —	872 —	872 —
Scellino austriaco	103,110	103,110	103,13	103,110	103,110	103,11	103,111	103,110	103,110	103,10
Corona norvegese	199 —	199 —	199 —	199 —	199 —	198,99	198,99	199 —	199 —	199 —
Corona svedese	208,33	208,33	208,45	208,33	208,33	208,32	208,315	208,33	208,33	208,32
FIM	299,80	299,80	300 —	299,80	299,80	299,85	299,90	299,80	299,80	—
Escudo portoghese	9,285	9,285	9,29	9,285	9,285	9,28	9,29	9,285	9,285	9,28
Peseta spagnola	10,683	10,683	10,69	10,683	10,683	10,68	10,686	10,683	10,683	10,68
Dollaro australiano	963,50	963,50	963 —	963,50	963,50	963,65	963,80	963,50	963,50	963,50

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 agosto 1987

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1374 —
Marco germanico	724,75
Franco francese	217,20
Fiorino olandese	643,705
Franco belga	34,896
Lira sterlina	2154,50
Lira irlandese	1941,20
Corona danese	189,070
Dracma	9,602
E.C.U.	1503,47
Dollaro canadese	1033,50
Yen giapponese	9,050
Franco svizzero	871,975
Scellino austriaco	103,110
Corona norvegese	198,995
Corona svedese	208,322
FIM	299,85
Escudo portoghese	9,287
Peseta spagnola	10,684
Dollaro australiano	963,65

Media dei titoli dell'11 agosto 1987

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	87,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	97,500
» 9% » » 1976-91	97,700
» 10% » » 1977-92	96,600
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,500
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	93,450
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	88,850
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,350
» » » » EFIM 1-8-1988	101 —
» » » » 1-11-1983/87	100,025
» » » » 1-12-1983/87	100,250
» » » » 1- 1-1984/88	100,050
» » » » 1- 2-1984/88	100,075
» » » » 1- 3-1984/88	100,075
» » » » 1- 4-1984/88	100,050
» » » » 1- 5-1984/88	100,125
» » » » 1- 6-1984/88	100,175
» » » » 1- 7-1983/88	100,825
» » » » 1- 8-1983/88	100,975
» » » » 1- 9-1983/88	100,950
» » » » 1-10-1983/88	101,350
» » » » 15- 7-1985/90	98,625
» » » » 16- 8-1985/90	98,700
» » » » 18- 9-1985/90	98,575
» » » » 18-10-1985/90	98,800
» » » » 1-11-1983/90	102,850
» » » » 18-11-1985/90	98,675
» » » » 1-12-1983/90	102,700
» » » » 18-12-1985/90	98,875
» » » » 1- 1-1984/91	102,900
» » » » 17- 1-1986/91	98,875
» » » » 1- 2-1984/91	102,925
» » » » 18- 2-1986/91	98,750
» » » » 1- 3-1984/91	101,550
» » » » 18- 3-1986/91	98,800
» » » » 1- 4-1984/91	101,575
» » » » 1- 5-1984/91	101,500
» » » » 1- 6-1984/91	101,825
» » » » 1- 7-1984/91	100,875
» » » » 1- 8-1984/91	101,075
» » » » 1- 9-1984/91	100,825
» » » » 1-10-1984/91	101,025
» » » » 1-11-1984/91	101,175
» » » » 1-12-1984/91	100,300
» » » » 1- 1-1985/92	98,925
» » » » 1- 2-1985/92	98,075
» » » » 1- 2-1985/95	98,500
» » » » 1- 3-1985/95	94,275
» » » » 1- 4-1985/95	94,450
» » » » 1- 5-1985/95	94,300
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1985/95	94,375
» » » » 1- 7-1985/95	96,450
» » » » 1- 8-1985/95	96,400
» » » » 1- 9-1985/95	96,350
» » » » 1-10-1985/95	97,150
» » » » 1-11-1985/95	97,250
» » » » 1-12-1985/95	96,950
» » » » 1- 1-1986/96	96,650
» » » » 1- 2-1986/96	97,500
» » » » 1- 3-1986/96	97,100
» » » » 1- 4-1986/96	96,400
» » » » 1- 5-1986/96	96,275
» » » » 1- 6-1986/96	96,100
» » » » 1- 7-1986/96	96,200
» » » » 1- 8-1986/96	96,200
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 2-1988	100,900
» » » 12,50% 1- 2-1988	101,250
» » » 12,00% 1- 3-1988	101,450
» » » 12,25% 1- 5-1988	101,350
» » » 12,50% 1- 7-1988	101,725
» » » 12,50% 1-10-1988	101,975
» » » 12,50% 1-11-1988	102,100
» » » 12,50% 1- 1-1989	102,300
» » » 12,50% 1- 1-1989	102,925
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,300
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,675
» » » 10,50% 1- 5-1989	99,275
» » » 9,25% 1- 1-1990	95 —
» » » 12,50% 1- 1-1990	103,300
» » » 12,50% 1- 2-1990	103,675
» » » 12,50% 1- 3-1990	103,625
» » » 12,00% 1- 4-1990	101,750
» » » 10,50% 1- 5-1990	99,175
» » » 10,00% 1- 6-1990	98,100
» » » 9,50% 1- 7-1990	96,625
» » » 9,50% 1- 8-1990	96,875
» » » 9,25% 1- 9-1990	95,075
» » » 9,25% 1-10-1990	93,925
» » » 9,25% 1-11-1990	93,725
» » » 9,25% 1-12-1990	94,250
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,625
» » » 9,25% 1- 1-1992	94 —
» » Nov. 12,00% 1-10-1987	100,400
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	107,750
» » » » 22-11-1982/89 13%	109,600
» » » » 1983/90 11,50%	108,850
» » » » 1984/91 11,25%	109,625
» » » » 1984/92 10,50%	108,750
» » » » 1985/93 9,60%	105,525
» » » » 1985/93 9,75%	106,200
» » » » 1985/93 9,00%	103,725
» » » » 1985/93 8,75%	102,075
» » » » 1986/94 8,75%	102,350
» » » » 1986/94 6,90%	96,050

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M11087

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 7 agosto 1987, n. **48/87.**

Sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni per l'immissione in consumo di taluni prodotti siderurgici originari di taluni Paesi terzi contemplati nel trattato CECA ed immessi in libera pratica nella Comunità.

Si comunica che, in applicazione della decisione della commissione CECA del 24 giugno 1987 che autorizza gli Stati membri ad istituire una sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni per l'immissione in consumo di taluni prodotti siderurgici originari di taluni Paesi terzi contemplati dal trattato CECA ed immessi in libera pratica nella Comunità, è istituito il regime dell'autorizzazione automatica d'importazione per i prodotti previsti dall'allegato alla presente circolare ed originari della Bulgaria, Cecoslovacchia, Polonia, Repubblica Democratica Tedesca, Repubblica Popolare di Corea, Romania, Ungheria e U.R.S.S.

1) Nella domanda dell'importatore devono essere indicati:

a) il Paese d'origine e lo Stato membro di provenienza;

b) la designazione della merce, con il numero del codice Nimexe;

c) la quantità dei prodotti in tonnellate;

d) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono ed il numero di telex del richiedente;

e) gli elementi che comprovano l'immissione in libera pratica. In mancanza di tali elementi, la validità del titolo d'importazione è limitata a un mese a decorrere dal suo rilascio;

f) le caratteristiche che dimostrino, eventualmente, che si tratta di prodotti di seconda scelta o declassati;

g) gli estremi di un'eventuale precedente domanda di titolo d'importazione relativa agli stessi prodotti.

2) L'importatore deve dichiarare che la domanda presentata per il rilascio del titolo d'importazione è esatta e presentare due copie del o dei contratti di acquisto che l'hanno motivata oppure della o delle conferme di ordinazione del venditore.

3) L'autorizzazione ha una validità di tre mesi semprechè sussistano gli elementi che comprovano l'immissione in libera pratica.

4) I titoli d'importazione completamente utilizzati devono essere rispediti immediatamente all'ufficio che li ha rilasciati. I titoli non utilizzati o utilizzati soltanto in parte devono essere rispediti all'ufficio che li ha rilasciati, entro cinque giorni lavorativi dalla scadenza del periodo di validità.

5) Tutte le suddette disposizioni sono applicabili fino al 31 dicembre 1987, fatte salve le restrizioni quantitative previste per alcuni prodotti siderurgici nei confronti di taluni Paesi terzi.

6) L'annesso alla circolare n. 22/76 si intende modificato in tal senso.

Il Ministro: RUGGIERO

ALLEGATO

ELENCO DEI PRODOTTI LA CUI IMPORTAZIONE È SUBORDINATA AL RILASCIO DI UN TITOLO D'IMPORTAZIONE

Codice Nimexe	Paesi terzi d'origine
73.01-10/49	Bulgaria
73.02-01	Ungheria
73.02-09	Polonia
73.08-01/49	Romania
73.10-11	Cecoslovacchia
73.10-12/17	Repubblica Democratica Tedesca
73.11-11/19	U.R.S.S.
73.11-41	Repubblica Popolare di Corea
73.11-50	
73.12-11	
73.12-19	
73.12-21	
73.12-51	
73.12-71	
ex 73.13-11 (escluse quelle a grani orientali)	
73.13-16	
73.13-17/36	
73.13-41	
73.13-43/49	
73.13-64	
73.13-65	
73.13-67	
73.13-68	
73.13-72	
73.13-92	
73.62-10	
73.63-21	
73.63-29	
73.64-20	
73.65-21	
73.65-23	
73.65-25	
73.65-53	
73.65-55	
73.65-81	
73.72-11	
73.72-13	
73.72-19	
73.73-23/39	
73.73-72	
73.74-21	
73.74-23	
73.74-29	
73.75-11	
73.75-19	
73.75-23/49	
73.75-53	
73.75-54	
73.75-59	
73.75-63	
73.75-64	
73.75-69	
73.75-83	
73.75-84	
73.75-89	

87A7168

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Concorso per l'anno 1987 a quindici borse di studio nel campo delle malattie sociali riservato ai laureati in medicina e chirurgia

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 249, capo II, art. 9;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto lo stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'esercizio 1987 nel quale figura lo stanziamento per il conferimento di borse di studio a favore del personale medico;

Ravvisata l'opportunità di favorire la preparazione tecnico-professionale e l'addestramento del personale medico nelle materie di particolare interesse per la medicina sociale;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un pubblico concorso, per titoli, per il conferimento di quindici borse di studio a cittadini italiani laureati in medicina e chirurgia, per frequentare — per una durata non inferiore a sei mesi — in Italia istituti universitari ed istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, all'estero istituzioni qualificate per la ricerca clinica e sperimentale, al fine di condurre studi e ricerche nel campo delle seguenti malattie sociali: tumori, malattie reumatiche, malattie cardiovascolari, stati disendocrini e dismetabolici, microcitemie, morbo di Cooley ed anemia microsferocitosica, tossicosi da stupefacenti e sostanze psicoattive (decreto ministeriale 20 dicembre 1961); traumatismi da incidenti del traffico (decreto ministeriale 20 febbraio 1963); glaucoma, ametropie ed anomalie muscolari, distacco della retina, alterazioni degenerative eredo-familiari ottico-retiniche, epilessia (decreto ministeriale 5 novembre 1965); emofilia (decreto ministeriale 12 giugno 1972).

Le borse di studio per l'Italia sono in numero di dieci, ed ammontano a lire 3 milioni lordi ciascuna.

Le borse di studio per l'estero sono in numero di cinque, ed ammontano a lire 4 milioni lordi ciascuna.

Art. 2.

Non possono essere ammessi al concorso — e decadono automaticamente dalla eventuale vincita — i medici che abbiano già usufruito di borse di studio del Ministero della sanità, i medici che siano dipendenti di pubbliche amministrazioni o di altri enti pubblici, o che tale stato abbiano conseguito dopo la presentazione della domanda.

Art. 3.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) laurea in medicina e chirurgia, conseguita da non oltre cinque anni;

c) abilitazione all'esercizio professionale;

d) iscrizione all'albo;

e) buona condotta.

I predetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

Gli aspiranti alle borse di studio dovranno far pervenire al Ministero della sanità Direzione generale dei servizi di medicina sociale - Divisione IV, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, domanda in carta legale conforme allo schema indicato in calce (allegato 1).

La domanda di ammissione al concorso si considera prodotta in tempo utile purchè spedita entro il termine indicato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non sono ammessi al concorso coloro i quali abbiano spedito le domande con i documenti oltre il termine di scadenza sopra fissato, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato.

Gli aspiranti, oltre alle generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita e luogo di residenza) debbono dichiarare quanto segue:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;

3) l'istituto presso cui desiderano fruire della borsa di studio, precisando l'argomento che intendono trattare;

4) di impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di altre borse di studio o di altri analoghi assegni o sovvenzioni;

5) di non essere dipendenti di amministrazioni statali o di altri enti pubblici;

6) di impegnarsi a frequentare con regolarità l'istituto prescelto per il periodo di tempo indicato nell'art. 1.

La domanda, possibilmente dattiloscritta e debitamente firmata, dovrà inoltre contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicarne al Ministero le eventuali variazioni.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco del comune di residenza o di dimora.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

A corredo della domanda il concorrente dovrà produrre:

a) certificato rilasciato dalla competente autorità accademica con i voti riportati nei singoli esami universitari e in quello di laurea;

b) gradimento di frequenza da rilasciarsi dal capo dell'istituto presso cui intende fruire della borsa di studio, in conformità allo schema allegato in calce (vedi allegato 2);

c) esposizione, in triplice copia, firmata dal candidato, del piano di lavoro e degli scopi che lo stesso si prefigge di conseguire;

d) titoli accademici, di studio e di servizio, che l'aspirante ritenga utile presentare; i titoli di servizio saranno valutati solo se posteriori alla laurea;

e) eventuali pubblicazioni scientifiche. Saranno prese in considerazione solo le pubblicazioni in stampa originale, in copia autenticata ai sensi di legge, o in dattiloscritto provvisto di documento attestante l'accettazione per la stampa.

Sarà escluso dal concorso il candidato che abbia prodotto la domanda non corredata dei documenti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*.

I documenti presentati dovranno essere elencati su di un foglio redatto in duplice copia.

I documenti di cui alle lettere *b)* e *c)* saranno prodotti in carta semplice.

I documenti di cui al punto *d)*, se rilasciati all'estero in lingua straniera, dovranno essere tradotti e comunque prodotti ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I documenti di cui alle lettere *a)* e *d)* secondo le disposizioni della legge sul bollo, potranno essere prodotti in carta semplice a condizione che sui medesimi sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati, ovvero sia precisato sugli stessi che sono validi solo nei casi stabiliti dalla legge.

La domanda di partecipazione al concorso priva della sottoscrizione e delle autentiche, i documenti e gli atti prodotti non muniti delle firme all'uopo necessarie nonchè le copie, fotocopie e copie fotografiche di originali, privi dell'autenticazione prevista dalle vigenti disposizioni, sono da considerarsi nulli e pertanto non regolarizzabili.

I documenti presentati dai candidati potranno essere restituiti — a richiesta degli interessati — solo dopo il perfezionamento dell'*iter* di approvazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei, formulate dalla commissione giudicatrice.

Art. 5.

La commissione giudicatrice, composta a norma del successivo art. 6, è nominata con apposito decreto ministeriale, stabilirà i criteri di massima per la valutazione dei titoli prodotti dai candidati.

A tal fine, la commissione dispone complessivamente di 80 punti, così ripartiti:

40 punti per il programma di studio prodotto dal candidato;

18 punti per i titoli di carriera;

10 punti per i titoli accademici e di studio;

10 punti per i titoli scientifici e pubblicazioni;

2 titoli vari.

A giudizio insindacabile della commissione, saranno dichiarati non idonei i candidati ai quali verrà attribuito sul programma di studio un punteggio inferiore al minimo di 21 su 40.

Le graduatorie saranno formate sulla base del punteggio complessivo riportato dai singoli aspiranti; a parità di punteggio complessivo la preferenza è determinata:

1) dal voto di laurea;

2) dall'anzianità di laurea;

3) dall'età.

Art. 6.

La commissione sarà composta come segue:

1) il direttore generale dei servizi di medicina sociale del Ministero della sanità, presidente;

2) due docenti universitari di medicina interna designati dal Consiglio superiore di sanità, componenti;

3) un funzionario medico del Ministero della sanità con la qualifica non inferiore a primo dirigente medico, componente;

4) un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a primo dirigente, componente;

5) un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, settimo livello, segretario.

Ai componenti della commissione saranno corrisposti, ove spettino, i compensi previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 7.

In caso di non assegnazione di una o più borse per l'estero o per l'Italia, la commissione potrà utilizzare l'importo che risulta a disposizione seguendo la graduatoria generale degli idonei.

Il Ministro della sanità approva le graduatorie dei vincitori e degli idonei, formulate dalla commissione giudicatrice.

Il Ministero si riserva di dare la relativa comunicazione solo ai candidati risultati vincitori ed idonei.

Art. 8.

In caso di rinuncia o di decadenza dei vincitori, il Ministro della sanità potrà assegnare le borse che risultassero disponibili, siano esse per l'Italia o per l'estero, ai candidati risultati idonei secondo l'ordine della graduatoria generale fino a copertura dell'importo da assegnare.

Art. 9.

I vincitori delle borse di studio inizieranno la frequenza alla data indicata nella relativa lettera di comunicazione dell'amministrazione. I predetti saranno altresì invitati a far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi di medicina sociale - Divisione IV, nel termine di giorni quarantacinque dalla notifica, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) estratto del registro degli atti di nascita;

2) diploma di abilitazione professionale o certificato di abilitazione provvisoria in originale o copia autentica;

3) certificato di iscrizione all'albo;

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato generale del casellario giudiziario;

6) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo dovranno essere stati rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di comunicazione relativa all'assegnazione della borsa di studio.

Art. 10.

L'inizio e il termine del periodo di frequenza devono essere notificati al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi di medicina sociale - Divisione IV, direttamente dagli interessati qualora la borsa di studio venga fruita in Italia, o a mezzo dell'autorità consolare, ove trattasi di borse fruibili all'estero.

Art. 11.

Entro il termine di due mesi dal compimento del periodo di frequenza, l'interessato dovrà far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi di medicina sociale - Divisione IV, una relazione, in triplice copia, firmata in calce e vistata anche dal capo dell'istituto, sugli studi e sulle esperienze effettuate.

A detta relazione dovrà essere unito un certificato del capo dell'istituto, attestante, oltre alla regolare frequenza per l'intero periodo di studio (con indicazione del giorno di inizio e di termine dello stesso), anche la specifica attività svolta dal candidato, relativamente al tema oggetto della borsa, ed i risultati conseguiti.

Art. 12.

Il pagamento della borsa di studio verrà effettuato su presentazione di relativa domanda, in carta legale, corredata della documentazione di cui all'articolo precedente, dell'indicazione del codice fiscale, del domicilio fiscale e del reddito presunto relativo all'anno in cui viene richiesto il pagamento della borsa di studio.

Art. 13.

La spesa, valutata in L. 50.000.000, graverà sul cap. 2578 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1987.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 febbraio 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1987
Registro n. 7 Sanità, foglio n. 278

ALLEGATO 1

Al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi di medicina sociale - Divisione IV - Via della Civiltà Romana, 7 - 00144 ROMA-EUR

Il sottoscritto (nome e cognome) ....
nato a .... il..
residente a .... (provincia di.................................)
in via.. n. ....
abilitato all'esercizio professionale presso l'Università di ....
il .... rivolge istanza per partecipare al concorso indetto da codesto Ministero con decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 189 del 14 agosto 1987, per il conferimento di quindici borse di studio nel campo delle malattie sociali.

Il sottoscritto intende fruire della borsa di studio con frequenza presso ....
al fine di condurre studi e ricerche nel settore ....
sul seguente argomento ....

A tale scopo allega:

a) certificato rilasciato dalla competente autorità accademica con i voti riportati nei singoli esami universitari ed in quello di laurea;

b) gradimento di frequenza rilasciato dal capo dell'istituto sopra indicato;

c) sintetica esposizione del piano di studio e degli scopi che si intendono perseguire;

d) elenco di tutti i documenti e titoli presentati.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di godere dei diritti civili e politici;

c) di impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa di altre borse di studio o di altri analoghi assegni o sovvenzioni;

d) di non aver già usufruito di altre borse di studio del Ministero della sanità;

e) di non essere dipendente di amministrazioni statali o di altri enti pubblici;

f) di impegnarsi a frequentare ininterrottamente l'istituto scelto per una durata non inferiore a sei mesi.

Il sottoscritto indica, ai fini delle comunicazioni riguardanti il concorso, il seguente recapito ....
n. telefonico .... n. codice fiscale ....

Data, ...

Firma ....

ALLEGATO 2

(Carta intestata istituto)

Al Ministero della sanità Direzione generale dei servizi di medicina sociale - Divisione IV - Via della Civiltà Romana, 7 - 00144 ROMA-EUR

Si esprime parere favorevole a che il dott. ....
qualora risulti vincitore del concorso a borse di studio di cui alla *Gazzetta Ufficiale* serie generale - n. 189 del 14 agosto 1987, frequenti questo istituto al fine di condurre studi e ricerche su ....

Il direttore dell'istituto

....
(Firma)

(Timbro istituto)

Data, ...

87A7139

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria degli idonei nella sessione di esami per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità (giugno 1987 - supplemento straordinario al n. 6) è stato pubblicato il decreto ministeriale 18 maggio 1987 concernente la graduatoria degli idonei della sessione di esami per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 1983 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 16 gennaio 1984.

87A7138

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Concorso pubblico, per titoli, integrato da una prova pratica, a tre posti di agente tecnico (seconda qualifica funzionale) nel ruolo della ex carriera ausiliaria.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente nuovi stipendi, paghe, retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato;

Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1246, concernente norme integrative dell'ordinamento del Consiglio nazionale dell'economia del lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 826, concernente la istituzione dei ruoli organici e l'ordinamento del personale del CNEL;

Vista la propria determinazione del 25 gennaio 1973, con la quale è stato rideterminato il ruolo organico della carriera esecutiva del personale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto l'art. 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432, di conversione del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche e delle riserve di posti stabilite dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonché dalle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 aprile 1987, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1987, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 38;

Determina:

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI, INTEGRATO DA UNA PROVA PRATICA, A TRE POSTI DI AGENTE TECNICO IN PROVA (SECONDA QUALIFICA FUNZIONALE) NEL RUOLO DELLA EX CARRIERA AUSILIARIA DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO.

Posti a concorso

Art. 1.

E indetto un concorso pubblico, per titoli, integrato da una prova pratica, a tre posti di agente tecnico (seconda qualifica funzionale) in prova nel ruolo della ex carriera ausiliaria del personale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Licenza di quinta elementare.

B) Età non inferiore agli anni 18 compiuti e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

C) Cittadinanza italiana.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni, che possono influire sul rendimento del servizio.

F) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

G) Patente di categoria C per la conduzione di autoveicoli.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione disporrà in ogni momento l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata e corredate dei titoli che i candidati intendono sottoporre a valutazione, dovranno pervenire al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Roma 00196 - Via David Lubin n. 2, entro trenta giorni a decorrere da quello successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano presentate in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale di accettazione.

Nella domanda, gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare il titolo che consente loro la necessaria elevazione del limite massimo di età o l'esenzione da esso;

3) il titolo di studio posseduto;

4) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

5) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto di impiego;

9) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Consiglio dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso nonché il numero di codice di avviamento postale e l'eventuale recapito telefonico;

10) i titoli posseduti, che elencati e numerati saranno allegati alla domanda;

11) il possesso della patente di guida di autoveicoli tipo C.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né di eventuali disguidi postali o telegrafici.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale o da altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero, per coloro che si trovino all'estero dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al comma precedente comportano l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 6.

Sono considerati titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria tutti quei documenti ufficiali, in originale o in copia autenticata ed in regola con le vigenti leggi fiscali che rientrino nelle seguenti categorie; a detti titoli potrà essere attribuito il seguente punteggio massimo:

a) titolo di studio superiore alla licenza di quinta elementare: fino a punti 1,50;

b) certificati comprovanti servizi resi sia presso pubbliche amministrazioni o le Forze armate che presso privati con l'indicazione della qualifica rivestita e delle mansioni svolte del periodo di lavoro prestato, con la data di inizio e quella della eventuale cessazione; gli attestati rilasciati dalle aziende private dovranno contenere la dichiarazione dell'avvenuto versamento, presso gli uffici competenti, dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa vigente o, in mancanza di tale dichiarazione, dovranno essere integrati da copia autenticata del libretto di lavoro o da apposita attestazione rilasciata dal competente ufficio del lavoro e della massima occupazione: fino a punti 10;

c) certificati comprovanti l'idoneità riportata nei concorsi per esami banditi dalle amministrazioni dello Stato: fino a punti 2;

d) patente di guida D o superiore che dovrà essere documentata con una attestazione del prefetto o una copia debitamente autenticata della patente stessa ed ogni altro documento o titolo che i candidati ritengano utile agli effetti della valutazione della propria capacità e, comunque per dimostrare la loro specifica idoneità al posto cui aspirano: fino a punti 1,50.

Non saranno presi in considerazione i titoli che perverranno a questo Consiglio dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso; del pari non saranno valutati i titoli già prodotti a questa amministrazione o ad altra cui dovesse essere fatto riferimento.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione dei titoli.

Art. 7.

La commissione giudicatrice disporrà complessivamente di trenta punti, di cui quindici per la valutazione dei titoli tenuto conto di quanto stabilito dal precedente articolo e quindici per la prova pratica.

La valutazione dei titoli precederà la prova pratica.

Non sono valutabili i titoli attestanti l'appartenenza alle categorie che possono beneficiare delle preferenze a parità di merito, salvo quelli comprovanti i servizi nelle amministrazioni dello Stato.

La prova pratica sarà diretta ad accertare da parte della commissione il grado di capacità ed idoneità del candidato in relazione alle mansioni ed ai compiti propri della qualifica per la quale concorre ed alla corretta conduzione e conoscenza tecnica degli autoveicoli.

La sede e la data della prova pratica saranno comunicate ai singoli candidati almeno quindici giorni prima mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Per essere ammessi a sostenere la prova i candidati dovranno esibire la patente di guida C o superiore.

Il punteggio complessivo è dato dalla somma del punteggio attribuito ai titoli ed alla prova pratica.

Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina

Art. 8.

I candidati che intendono far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, dovranno far pervenire al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale - Via David Lubin n. 2 - Roma 00100, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme attestanti il possesso dei titoli predetti.

Graduatoria

Art. 9.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con determinazione del presidente del CNEL, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale - Viale David Lubin, 2 - Roma, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma (o certificato da cui risulti che lo stesso è stato rilasciato in sostituzione del diploma) in originale o copia autenticata, attestante il conseguimento del titolo di studio prescritto dal precedente art. 4 per l'ammissione al concorso;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età alla data della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non puo riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro;

h) certificato rilasciato dalla competente prefettura, attestante il possesso della patente di categoria C per la conduzione di autoveicoli.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) *g*) e *h*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire in luogo del certificato medico e del documento militare, un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*) e *h*) del presente articolo come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovrano attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Art. 11.

Per essere ammessi a sostenere la prova pratica i concorrenti devono essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale di riconoscimento;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) porto d'armi;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851;

h) ogni altro idoneo documento personale di riconoscimento, munito di fotografia.

Art. 12.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 13.

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino del personale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire posti che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 14.

I vincitori del concorso sono nominati agenti tecnici (seconda qualifica funzionale) in prova nel ruolo della ex carriera ausiliaria del personale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con il trattamento economico spettante in base alle vigenti disposizioni, oltre la tredicesima mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le competenze accessorie previste per legge.

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nel termine loro assegnato, sono considerati decaduti dalla nomina.

Roma, addì 9 agosto 1987

Il presidente: STORTI

87A7181

UNIVERSITÀ DI PISA

Concorso ad un posto di tecnico terapista della riabilitazione

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica10 gennaio 1957, n. 3, relativo al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del suddetto testo unico;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862, relativa alla determinazione del limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi per taluni ruoli di personale tecnico in servizio nelle università;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1970, n. 1192, relativo al regolamento di esecuzione della succitata legge n. 380/70 per il personale della carriera di concetto dei tecnici dietisti, dei tecnici ortottici e dei tecnici terapisti nella riabilitazione delle università e degli istituti universitari;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, relativa all'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 relativo alla declaratoria delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale non docente delle università;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23, ed in particolare l'art. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986);

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1973, reg. n. 9, foglio n. 180, con il quale è stato assegnato, tra gli altri, un posto di tecnico terapista della riabilitazione all'istituto di clinica ortopedica della facoltà di medicina e chirurgia;

Vista la nota ministeriale n. 2008 del 4 giugno 1986;

Vista la nota n. 4293 in data 29 ottobre 1986, con la quale il Ministero, facendo seguito alla ministeriale 2008 succitata, ha confermato l'assegnazione del medesimo posto di tecnico terapista della riabilitazione, mai ricoperto in quanto il relativo concorso pubblico è andato deserto, ed ha autorizzato l'emissione del presente bando di concorso;

Accertato pertanto che presso questo Ateneo risulta vacante e disponibile il posto di tecnico terapista della riabilitazione di cui trattasi;

Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica del 5 dicembre 1984, n. 1073, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 1° marzo 1985 l'istituto di clinica ortopedica ha mutato denominazione in «istituto di fisioterapia e clinica dell'apparato locomotore»;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico terapista della riabilitazione, sesta qualifica funzionale, in prova nel ruolo organico dell'ex carriera di concetto dei tecnici terapisti della riabilitazione delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto di fisiopatologia e clinica dell'apparato locomotore della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Pisa.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

a) il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma rilasciato dai licei classici, dai licei scientifici, dagli istituti tecnici o il diploma degli istituti magistrali corredato da attestato di frequenza, con esito positivo, di un corso annuale integrativo previsto dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 40, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo, degli operai di ruolo dello Stato e per le altre categorie di personale per le quali norme vigenti prevedono tale esenzione;

c) cittadinanza italiana;

d) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale si riferisce il concorso;

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso:

1) coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico;

2) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

3) coloro che siano stati collocati a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, l'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

Domanda di ammissione

Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta legale, dovranno pervenire a questa Università, indirizzate al rettore, entro il termine di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio protocollo di questa amministrazione, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare sotto la loro responsabilità, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686:

a) cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita, nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di anni 40, il titolo che legittima l'elevazione di tale limite o che consente di prescindere dallo stesso;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

f) il titolo di studio posseduto e richiesto dall'art. 2, lettera *a)*, del presente bando, per la partecipazione al concorso;

g) la posizione rivestita nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);

h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni. In caso di rapporto di impiego concluso dichiarare le cause di risoluzione di tali rapporti o quantomeno di non essere stato destituito o dispensato, né dichiarato decaduto dall'impiego ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico degli impiegati civili dello Stato.

Nella domanda deve essere altresì indicato il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni inerenti il concorso.

È fatto obbligo elencare nella domanda i titoli di merito presentati (vedi successivo art. 4).

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da una delle seguenti autorità previste dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15: notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per l'autentica della firma e della qualifica dei dipendenti di ruolo civili e militari dello Stato e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto ed il timbro del capo dell'ufficio o del comandante del reparto militare presso cui gli stessi prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.

Titoli di merito

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti che provino il possesso di eventuali titoli scientifici, accademici e professionali che il concorrente intende presentare ai fini della valutazione di merito.

Tali titoli dovranno essere prodotti in originale ovvero in copia autenticata nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15. I titoli presentati sia in originale che in copia autenticata dovranno essere in regola con le disposizioni fiscali in vigore, dovranno essere rilasciati dalle autorità o uffici competenti e contenere tutti gli elementi necessari alla loro valutazione.

Il diploma di laurea dovrà essere corredato da un certificato in carta legale con l'indicazione del voto di laurea conseguito.

Il servizio prestato deve essere documentato da un certificato da cui risultino la qualifica rivestita e la durata del servizio.

Saranno prese in considerazione solo le pubblicazioni in stampa originali, in copia autenticata ai sensi di legge o in dattiloscritto provvisto di documento attestante l'accettazione per la stampa da parte della casa editrice, anch'essi debitamente autenticati.

Sulle pubblicazioni devono essere riportate in modo chiaro le generalità del concorrente e gli estremi del concorso.

Non saranno presi in considerazione i titoli che perverranno all'Università dopo il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Non saranno altresì valutati i titoli già prodotti in precedenti occasioni a questa o ad altra amministrazione, cui venisse fatto riferimento.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione dei titoli presentati.

Ai titoli è riservato un punteggio non eccedente il 25% del totale dei punti.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice del concorso sarà composta a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1972, n. 1192.

Art. 6.

Prove di esame

Le prove di esame consistono in due prove scritte (di cui una consistente in una prova pratica con relazione scritta), e in una prova orale. Tali prove verteranno su temi propri delle discipline che interessano il servizio che il candidato dovrà svolgere nell'istituto secondo il programma allegato al presente bando di cui fa parte integrante.

Il candidato dovrà inoltre dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti nella lingua straniera prevista nel programma stesso e relativi a materie che formano oggetto delle altre prove.

Art. 7.

Diario e svolgimento delle prove di esame

Per le modalità relative all'espletamento del concorso si osservano, in quanto applicabili, le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Del luogo, della data e dell'ora di inizio delle prove scritte è dato avviso, non meno di quindici giorni prima, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunque mediante lettera raccomandata che sarà inviata, entro lo stesso termine, ai candidati ammessi al concorso.

I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove di esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduti:

carta di identità, tessera ferroviaria, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto.

La mancata presentazione sarà considerata come rinuncia al concorso.

Sono ammessi all'orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse. L'avviso per la presentazione all'orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo e riporterà l'indicazione dei voti conseguiti nelle prove scritte.

L'orale non si intende superato se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nella sede dove hanno avuto luogo le prove di esame.

Art. 8.

Titoli di preferenza nella nomina

I concorrenti, che superate le prove di esame, siano risultati a parità di merito, dovranno far pervenire al rettore, entro il termine perentorio di giorni quindici che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto formale invito in tal senso, i documenti prescritti per dimostrare il possesso di eventuali titoli che diano loro diritto, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, a fruire della preferenza nella nomina. Detti titoli saranno elencati, ad ogni buon fine, nell'avviso formale sopra citato.

Art. 9.

Graduatoria generale di merito

La somma del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva e in base all'ordine decrescente di detta votazione complessiva, viene formata la graduatoria di merito.

Con decreto rettorale, tenuto conto delle preferenze di cui al precedente art. 8, sarà approvata la graduatoria generale di merito e si procederà a dichiarare sia il vincitore che gli idonei.

Detto decreto sarà pubblicato successivamente nel Bollettino ufficiale, parte seconda, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 10.

Immissione in servizio e documentazione di rito

Il rettore, approvata la graduatoria come indicato nel precedente art. 9, provvede alla nomina in prova e alla contestuale immissione in servizio del vincitore.

La nomina è disposta sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo fatta salva la sopravvenuta inefficacia a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti.

Il periodo di servizio reso fino alla notifica della ricusazione del visto stesso è in ogni caso retribuito.

Il vincitore del concorso è tenuto a presentare, in carta legale, i seguenti documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico impiego, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dalla data di effettiva assunzione in servizio:

1) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il quarantesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, debbono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o all'esenzione del limite stesso);

2) certificato di cittadinaza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti di cui trattasi anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) diploma originale di uno dei titoli di studio indicati alla le tera *a)* dell'art. 2 del presente bando o copia autenticata di esso;

6) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero da un ufficiale sanitario o da um medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare che la stessa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego al quale il candidato medesimo aspira.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato medico dovrà inoltre risultare espressamente che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue.

L'amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sottoporre gli immessi in servizio mutilati o invalidi di guerra od assimilati a visita medica al fine di accertare che la natura e il grado di invalidità non possano riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 482/68;

8) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca, comunque, di redditi di lavoro subordinato; in caso affermativo dovrà essere presentata la relativa opzione.

Detta dichiarazione deve essere rilasciata anche se negativa.

Gli appartenenti al personale statale di ruolo potranno limitarsi a presentare nel termine sopra indicato una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico (art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686).

I documenti di cui ai paragrafi 1), 2), 3), 4) e 7) non dovranno essere di data anteriore di oltre tre mesi a quella della rettorale con cui sono stati richiesti. Non si ammettono riferimenti a documenti presentati in precedenti occasioni a questa Università o da altra amministrazione.

Art. 11.

Trattamento economico

Il vincitore sarà nominato tecnico terapista della riabilitazione in prova nel ruolo organico della ex carriera di concetto dei tecnici terapisti della riabiltazione delle università e degli istituti di istruzione universitaria, e presterà servizio presso l'istituto per il cui posto ha concorso e sarà utilizzato in conformità alle vigenti disposizioni sullo stato e l'impiego del personale appartenente al ruolo predetto; allo stesso sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto dalle norme in vigore all'atto della nomina per la sesta qualifica funzionale.

La nomina in ruolo verra conseguita previo giudizio favorevole della commissione di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Qualora il giudizio sia sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il rettore dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato.

In tal caso all'impiegato spetta un'indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i vincitori dei concorsi che provengano da una carriera corrispondente di questa o di altre amministrazioni, presso le quali abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

Il vincitore, che nel termine prefissato dall'amministrazione non assuma regolare servizio senza giustificato motivo, decade dal diritto alla nomina.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente bando, valgono le norme contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti di Firenze per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, addì 23 dicembre 1986

Il rettore: GUERRINI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Firenze, addì 30 maggio 1987
Registro n. 5 Università, foglio n. 73

L'art. 4 del regolamento di esecuzione della legge 3 novembre 1961, n. 1255, prevede che le prove di esame del concorso di cui trattasi comprendano:

a) due prove scritte, di cui una prova pratica con relazione scritta;
b) una prova orale;
c) una prova di una lingua straniera da specificare nel programma di esame.

PROGRAMMA DI ESAME

Prima prova scritta: sarà assegnato un tema riguardante la morfologia del corpo umano e/o i problemi di reinserimento nella vita normale dei traumatizzati dello sport o della strada o del lavoro.

Seconda prova scritta (consistente in una prova pratica con relazione scritta): sarà presentato ed illustrato un paziente con esiti di traumatismi e la relazione dei candidati verterà sui problemi psicologici del paziente nei riguardi di una ripresa della sua attività.

Prova orale: consisterà in un colloquio per esaminare il grado di preparazione professionale dei candidati e la loro attitudine generale a svolgere in futuro il lavoro relativo alla riabilitazione.

Il candidato dovrà inoltre dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti nella lingua inglese e relativi a materie che formano oggetto delle altre prove.

ALLEGATO *A*

Fac-simile domanda
(da redigere su carta legale)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi PISA

Il sottoscritto ....
(nome e cognome, le donne coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito), nato a..................................
(provincia di ....) il ....
residente in .... (provincia di ....)
via .... n. ...... chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico terapista della riabilitazione presso l'istituto di fisiopatologia e clinica dell'apparato locomotore della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Pisa, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 189 del 14 agosto 1987.

Fa presente di avere diritto all'elevazione del limite massimo di età perché.. ovvero: di avere diritto all'esenzione del limite di età perché................................ ... (solo per coloro che abbiano superato il quarantesimo anno di età).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di ....: ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo...;

3) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

4) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni. In caso di rapporto di impiego concluso vanno dichiarate le cause di risoluzione di tali rapporti o quantomeno di non essere stato destituito o dispensato, né dichiarato decaduto dall'impiego ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico degli impiegati civili dello Stato;

5) è in possesso del diploma di .... conseguito nell'anno scolastico................. presso .... (vedi art. 2, lettera *a)* del bando);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la posizione è la seguente. .... (solo per i candidati di sesso maschile).

Desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo ....
(c.a.p. ... .), telefono ....

Il sottoscritto allega i sottoelencati titoli scientifici, accademici, e professionali per la valutazione della commissione:

1) ....;

2) ....;

....

Data, ...

Firma ....
(La firma deve essere autenticata)

87A6574

Concorso ad un posto di tecnico ortottico

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, relativo al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del suddetto testo unico;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862, relativa alla determinazione del limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi per taluni ruoli di personale tecnico in servizio nelle università;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1970, n. 1192, relativo al regolamento di esecuzione della succitata legge n. 380/70 per il personale della carriera di concetto dei tecnici dietisti, dei tecnici ortottici e dei tecnici terapisti nella riabilitazione delle università e degli istituti universitari;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, relativa all'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 relativo alla declaratoria delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale non docente delle Università;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23 ed in particolare l'art. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986);

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1972 registrato alla Corte dei conti il 10 febbrsio 1973, reg. 9, foglio 180 con il quale è stato assegnato, tra gli altri, un posto di tecnico ortottico all'istituto di clinica oculistica della facoltà di medicina e chirurgia;

Vista la nota n. 2008 del 4 giugno 1986 con la quale, tra gli altri, il Ministro della pubblica istruzione, ha confermato l'assegnazione del suddetto posto di tecnico ortottico rimasto vacante a seguito della decadenza dal servizio avvenuta in data 25 ottobre 1981 della signora Marelli Rina in Romagnoli, titolare del posto medesimo ed ha autorizzato l'emissione del relativo bando di concorso;

Accertato pertanto che presso questo Ateneo risulta vacante e disponibile il posto di tecnico ortottico di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico ortottico, sesta qualifica funzionale, in prova nel ruolo organico dell'ex carriera di concetto dei tecnici ortottici delle Università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto di clinica oculistica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Pisa.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

a) il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma rilasciato dai licei classici, dai licei scientifici, dagli istituti tecnici o il diploma degli istituti magistrali corredato da attestato di frequenza, con esito positivo, di un corso annuale integrativo previsto dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 40, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo, degli operai di ruolo dello Stato e per le altre categorie di personale per le quali norme vigenti prevedono tale esenzione;

c) cittadinanza italiana;

d) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale si riferisce il concorso;

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso:

1) coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico;

2) coloro che siano stati destituiti o dispensati dell'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

3) coloro che siano stati collocati a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, l'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

Domanda di ammissione

Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta legale, dovranno pervenire a questa Università, indirizzata al rettore, entro il termine di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio protocollo di questa amministrazione, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare sotto la loro responsabilità, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686:

a) cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita, nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di anni 40, il titolo che legittima l'elevazione di tale limite o che consente di prescindere dallo stesso;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

f) il titolo di studio posseduto e richiesto dall'art. 2, lettera *a)*, del presente bando, per la partecipazione al concorso;

g) la posizione rivestita nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);

h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni. In caso di rapporto di impiego concluso dichiarare le cause di risoluzione di tali rapporti o quantomeno di non essere stato destituito o dispensato, né dichiarato decaduto dall'impiego ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico degli impiegati civili dello Stato.

Nella domanda deve essere altresì indicato il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni inerenti il concorso.

È fatto obbligo elencare nella domanda i titoli di merito presentati (vedi successivo art. 4).

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da una delle seguenti autorità previste dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15: notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per l'autentica della firma e della qualifica dei dipendenti di ruolo civili e militari dello Stato e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto ed il timbro del capo dell'ufficio o del comandante del reparto militare presso cui gli stessi prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.

Titoli di merito

I titoli scientifici, accademici e professionali che il concorrente intende presentare ai fini della valutazione di merito dovranno essere allegati alla domanda.

I titoli di merito dovranno essere prodotti in originale ovvero in copia autenticata nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15. I titoli presentati sia in originale che in copia autenticata dovranno essere in regola con le disposizioni fiscali in vigore, dovranno essere rilasciati dalle autorità o uffici competenti e contenere tutti gli elementi necessari alla loro valutazione.

Il diploma di laurea dovrà essere corredato da un certificato in carta legale con l'indicazione del voto di laurea conseguito.

Il servizio prestato deve essere documentato da un certificato da cui risultino la qualifica rivestita e la durata del servizio.

Saranno prese in considerazione solo le pubblicazioni in stampa originali, in copia autenticata ai sensi di legge o in dattiloscritto provvisto di documento attestante l'accettazione per la stampa da parte della casa editrice, anch'essi debitamente autenticati.

Sulle pubblicazioni devono essere riportate in modo chiaro le generalità del concorrente e gli estremi del concorso.

Non saranno presi in considerazione i titoli che perverranno all'Università dopo il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Non saranno altresì valutati i titoli già prodotti in precedenti occasioni a questa o ad altra amministrazione cui venisse fatto riferimento.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione dei titoli presentati.

Ai titoli è riservato un punteggio non eccedente il 25% del totale dei punti.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice del concorso sarà composta a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1972, n. 1192.

Art. 6.

Prove di esame

Le prove di esame consistono in due prove scritte (di cui una consistente in una prova pratica con relazione scritta), e in una prova orale. Tali prove verteranno su temi propri delle discipline che interessano il servizio che il candidato dovrà svolgere nell'istituto secondo il programma allegato al presente bando di cui fa parte integrante.

Il candidato dovrà inoltre dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti nella lingua straniera prevista nel programma stesso e relativi a materie che formano oggetto delle altre prove.

Art. 7.

Diario e svolgimento delle prove di esame

Per le modalità relative all'espletamento del concorso si osservano in quanto applicabili, le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Del luogo, della data e dell'ora di inizio delle prove scritte è dato avviso, non meno di quindici giorni prima, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunque mediante lettera raccomandata che sarà inviata, entro lo stesso termine, ai candidati ammessi al concorso.

I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove di esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduti:

carta di identità, tessera ferroviaria, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto.

La mancata presentazione sarà considerata come rinuncia al concorso.

Sono ammessi all'orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse. L'avviso per la presentazione all'orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo e riporterà l'indicazione dei voti conseguiti nelle prove scritte.

L'orale non si intende superato se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nella sede dove hanno avuto luogo le prove di esame.

Art. 8.

Titoli di preferenza nella nomina

I concorrenti, che superate le prove di esame, siano risultati a parità di merito, dovranno far pervenire al rettore, entro il termine perentorio di giorni quindici che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto formale invito in tal senso, i documenti prescritti per dimostrare il possesso di eventuali titoli che diano loro diritto, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, a fruire della preferenza nella nomina. Detti titoli saranno elencati, ad ogni buon fine, nell'avviso formale sopra citato.

Art. 9.

Graduatoria generale di merito

La somma del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva e in base all'ordine decrescente di detta votazione complessiva, viene formata la graduatoria di merito.

Con decreto rettorale, tenuto conto delle preferenze di cui al precedente art. 8, sarà approvata la graduatoria generale di merito e si procederà a dichiarare sia il vincitore che gli idonei.

Detto decreto sarà pubblicato successivamente sul Bollettino ufficiale, parte seconda, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 10.

Immissione in servizio e documentazione di rito

Il rettore, approvata la graduatoria come indicato nel precedente art. 9, provvede alla nomina in prova e alla contestuale immissione in servizio del vincitore.

Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo fatta salva la sopravvenuta inefficacia a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti.

Il periodo di servizio reso fino alla notifica della ricusazione del visto stesso è in ogni caso retribuito.

Il vincitore del concorso è tenuto a presentare, in carta legale, i seguenti documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico impiego, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dalla data di effettiva assunzione in servizio:

1) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il quarantesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, debbono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o all'esenzione del limite stesso);

2) certificato di cittadinaza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti di cui trattasi anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) diploma originale di uno dei titoli di studio indicati alla lettera *a)* dell'art. 2 del presente bando o copia autenticata di esso;

6) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero da un ufficiale sanitario o da um medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare che la stessa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego al quale il candidato medesimo aspira.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato medico dovrà inoltre risultare espressamente che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue.

L'amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sottoporre gli immessi in servizio mutilati o invalidi di guerra od assimilati a visita medica al fine di accertare che la natura e il grado di invalidità non possano riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 482/68;

8) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca, comunque, di redditi di lavoro subordinato; in caso affermativo dovrà essere presentata la relativa opzione.

Detta dichiarazione deve essere rilasciata anche se negativa.

Gli appartenenti al personale statale di ruolo potranno limitarsi a presentare nel termine sopra indicato una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico (art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686).

I documenti di cui ai paragrafi 1), 2), 3), 4) e 7) non dovranno essere di data anteriore di oltre tre mesi a quella della rettorale con cui sono stati richiesti. Non si ammettono riferimenti a documenti presentati in precedennti occasioni a questa Università o da altra amministrazione.

Art. 11.

Trattamento economico

Il vincitore che risulterà in possesso dei prescritti requisiti sarà nominato tecnico ortottico in prova nel ruolo organico della ex carriera di concetto dei tecnici ortottici delle Università e degli istituti di istruzione universitaria, e presterà servizio presso l'istituto per il cui posto ha concorso e sarà utilizzato in conformità alle vigenti disposizioni sullo stato e l'impiego del personale appartenente al ruolo predetto; allo stesso sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto dalle norme in vigore all'atto della nomina per la sesta qualifica funzionale.

La nomina in ruolo verrà conseguita previo giudizio favorevole della commissione di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Qualora il giudizio sia sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il rettore dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato.

In tal caso all'impiegato spetta un'indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i vincitori dei concorsi che provengano da una carriera corrispondente di questa o di altre amministrazioni, presso le quali abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

Il vincitore, che nel termine prefissato dall'amministrazione non assuma regolare servizio senza giustificato motivo, decade dal diritto alla nomina.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente bando, valgono le norme contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti di Firenze per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, addì 23 dicembre 1986

Il rettore: GUERRINI

Registrato alla Corte dei conti Delegazione regionale di Firenze, addì 30 maggio 1987
Registro n. 5 Università, foglio n. 71

L'art. 4 del regolamento di esecuzione della legge 3 novembre 1961, n. 1255, prevede che le prove di esame del concorso di cui trattasi comprendano:

a) due prove scritte, di cui una prova pratica con relazione scritta;
b) una prova orale;
c) una prova di una lingua straniera da specificare nel programma di esame.

PROGRAMMA DI ESAME

Prima prova scritta:

visione binoculare;

strabismo concomitante e paralitico;

ambliopia.

Seconda prova scritta (consistente in una prova pratica con relazione scritta): caso di strabismo concomitante e paralitico con descrizioni vari metodi di indagine.

Prova orale: teoria della visione binoculare.

Il candidato dovrà inoltre dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti nella lingua inglese e relativi a materie che formano oggetto delle altre prove.

ALLEGATO *A*

Fac-simile domanda
(da redigere su carta legale)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - PISA

Il sottoscritto...
(nome e cognome, le donne coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito), nato a..
(provincia di ....) il ....
residente in .... (provincia di ....)
via .... n. .... chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico ortottico presso l'istituto di clinica oculistica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Pisa, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 189 del 14 agosto 1987.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età perché.. ovvero: di avere diritto all'esenzione del limite di età perché .... (solo per coloro che abbiano superato il quarantesimo anno di età).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di ....; ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo...;

3) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

4) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni. In caso di rapporto di impiego concluso vanno dichiarate le cause di risoluzione di tali rapporti o quantomeno di non essere stato destituito o dispensato, né dichiarato decaduto dall'impiego ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico degli impiegati civili dello Stato;

5) è in possesso del diploma di .... conseguito nell'anno scolastico.................. presso .... (vedi art. 2, lettera *a)* del bando);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la posizione è la seguente............................ (solo per i candidati di sesso maschile).

Desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo .... (c.a.p. ....), telefono...................................

Il sottoscritto allega i sottoelencati titoli scientifici, accademici, e professionali per la valutazione della commissione:

1) ....;

2) ....;

....

Data, ...

Firma ....
(La firma deve essere autenticata)

87A6573

Concorso a otto posti di coadiutore amministrativo

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, relativo al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del suddetto testo unico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, relativa all'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 relativo alla declaratoria delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale non docente delle Università;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, ed in particolare gli articoli 7 e 8;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986);

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987);

Visto l'elenco dei posti disponibili presso questo Ateneo allegato alla ministeriale prot. n. 2721 del 12 agosto 1986 tra cui risultano confermati trentanove posti di coadiutore rimasti vacanti a seguito della cessazione dal servizio dei titolari e con la quale è stata contemporaneamente autorizzata ai sensi della legge 28 febbraio 1986, n. 41, l'emissione del bando di concorso per i posti medesimi;

Vista la nota n. 4771 del 2 dicembre 1986 con la quale il Ministero ha rettificato l'elenco allegato alla nota del 12 agosto 1986 succitata nel senso che al n. 38 del medesimo deve leggersi il nominativo «D'Antilio Rugiano» cessato il 1° luglio 1977 anzichè «Giovacchini Bruna Coli» cessata il 1° novembre 1982;

Preso atto che 34 dei suddetti posti sono stati già ricoperti mediante nomina di altrettanti idonei di precedente concorso;

Considerato pertanto che sono da ricoprire tramite procedura concorsuale i rimanenti cinque posti e precisamente quelli rimasti vacanti a seguito della cessazione dei signori Della Capanna Viviana Andreoni cessata il 1° novembre 1984, Valentini Roberto cessato il 1° novembre 1984, Parra Nida Pizzanelli cessata il 1° novembre 1984, D'Antilio Rugiano cessato il 1° luglio 1977, Azara Roberto cessato il 1° novembre 1982;

Vista la nota n. 2008 del 4 giugno 1986 con la quale, tra gli altri, il Ministero della pubblica istruzione ha confermato l'assegnazione di cinque posti di coadiutore rimasti vacanti a seguito di ulteriori cessazioni di personale;

Considerato che il posto rimasto vacante per cessazione della signora Giovacchini Bruna in Coli verrà ricoperto tramite trasferimento dall'Università di Milano dei signori Gandolfo Filippo, sordomuto, e che per il posto rimasto vacante per cessazione della signora Ciurli Franca in Gori è stata richiesta al Ministero la copertura tramite un centralinista non vedente (categoria alla quale la medesima Ciurli apparteneva);

Considerato pertanto che sono da ricoprire tramite procedura concorsuale i rimanenti tre posti e precisamente quelli rimasti vacanti a seguito della cessazione del signor Mariotti Ruffo cessato il 13 dicembre 1984, Sanguinetti Bruna cessata il 1° novembre 1985 e Tabucchi Paolo cessato il 1° novembre 1985;

Accertata la vacanza e la disponibilità presso questo Ateneo di complessivi otto posti di coadiutore;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a otto posti di coadiutore, quarta qualifica funzionale, in prova nel ruolo organico dell'ex carriera esecutiva amministrativa delle segreterie universitarie presso l'Università degli studi di Pisa.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

a) licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo, degli operai di ruolo dello Stato e per le altre categorie di personale per le quali norme vigenti prevedono tale esenzione;

c) cittadinanza italiana;

d) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale si riferisce il concorso;

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare ai concorsi:

1) coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico;

2) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

3) coloro che siano stati collocati a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, l'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

Domanda di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, dovranno pervenire a questa Università, indirizzate al rettore, entro il termine di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio protocollo di questa amministrazione, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare sotto la loro responsabilità, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686:

a) cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita, nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, il titolo che legittima l'elevazione di tale limite o che consente di prescindere dallo stesso;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

f) il titolo di studio posseduto e richiesto dall'art. 2, lettera *a)*, del presente bando, per la partecipazione al concorso;

g) la posizione rivestita nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);

h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni. In caso di rapporto di impiego concluso dichiarare le cause di risoluzione di tali rapporti o quantomeno di non essere stato destituito o dispensato, né dichiarato decaduto dall'impiego ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico degli impiegati civili dello Stato.

Nella domanda dovrà essere altresì indicato il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni inerenti il concorso.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da una delle seguenti autorità previste dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15: notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per l'autenticazione della firma e della qualifica dei dipendenti di ruolo civili e militari dello Stato e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto ed il timbro del capo dell'ufficio o del comandante del reparto militare presso cui gli stessi prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.
Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice del concorso, come previsto dall'art. 3 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, sarà nominata dal rettore secondo le modalità di cui all'art. 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1957. n. 686.

Art. 5.
Prove di esame

Gli esami del concorso consistono nelle seguenti prove:

Prova scritta: componimento d'italiano su tema di cultura generale con il quale i candidati debbono dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni dell'impiego cui aspirano.

Prova pratica di dattilografia: copiatura di un brano in lingua italiana con velocità libera. La durata della prova è di 15 minuti. I candidati che termineranno la copiatura del brano loro assegnato in un tempo minore possono, per dare dimostrazione della velocità di cui sono capaci, ricopiare l'intero brano una o più volte, o soltanto una parte di esso, fino allo scadere del tempo innanzi stabilito. Non è permesso il cambiamento di foglio, né l'uso della gomma. Le eventuali correzioni debbono essere eseguite con i soli mezzi apprestati dalla macchina. Ove il numero dei candidati non renda possibile lo svolgimento della prova pratica contemporaneamente per tutti o comunque nello stesso giorno, è facoltà dell'amministrazione distribuire i candidati in giorni separati. Nel caso in cui l'amministrazione si avvalga di tale facoltà saranno prescelti dalla commissione, per la prova, brani diversi per ogni giorno, ma aventi tra loro caratteristiche analoghe quanto a lunghezza e difficoltà di riproduzione.

Prova orale:

il colloquio si svolgerà sulle seguenti materie:

1) doveri e diritti dell'impiegato civile dello Stato;

2) nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato;

3) nozioni generali sui servizi e sull'ordinamento della pubblica istruzione, con particolare riferimento ai servizi delle segreterie universitarie.

Art. 6.
Diario e svolgimento delle prove di esame

Per le modalità relative all'espletamento del concorso, si osservano in quanto applicabili, le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando, verrà data comunicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui avrà luogo la prova scritta che dovrà avvenire comunque non prima di quindici giorni da tale comunicazione.

La pubblicazione di tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

Sono ammessi alla prova pratica di dattilografia solamente i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno 7/10 nella prova scritta. Ai candidati ammessi verrà data comunicazione con almeno quindici giorni di preavviso, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del giorno, ora, data e luogo in cui tale prova dovrà essere effettuata.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo e riporterà l'indicazione dei voti conseguiti nella prova pratica.

La prova pratica e quella orale non si intendono superate se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno 6/10 in ciascuna di esse.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nella sede dove hanno avuto luogo le prove di esame.

I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove di esame muniti di uno dei seguenti docuemnti di riconoscimento non scaduti. carta di identità, tessera ferroviaria, tessera postale, porto d'armi. patente automobilistica, passaporto.

La mancata presentazione alle prove di esame sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 7.
Titoli di preferenza nella nomina

I concorrenti, che superata la prova orale, siano risultati a parità di merito, dovranno far pervenire al rettore, entro il termine perentorio di giorni quindici che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto formale invito in tal senso, i documenti prescritti per dimostrare il possesso di eventuali titoli che diano loro diritto, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, a fruire della preferenza nella nomina.

Al fine del presente concorso costituisce altresì titolo di preferenza, ai sensi del quarto comma, art. 7 legge 22 agosto 1985, n. 444, lo stato di disoccupazione di almeno sei mesi dalla data della lettera di richiesta dei suddetti titoli preferenziali, risultanti dall'iscrizione presso le apposite liste di collocamento.

Detti titoli saranno elencati, ad ogni buon fine, nell'avviso formale sopra citato.

Art. 8.
Graduatoria generale di merito

La somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica e nell'orale costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva e in base all'ordine decrescente di detta votazione complessiva, viene formata la graduatoria di merito.

Con decreto rettorale, tenuto conto delle preferenze di cui al precedente art. 7, sarà approvata la graduatoria generale di merito e si procederà a dichiarare sia i vincitori che gli idonei.

Detto decreto sarà pubblicato successivamente nel Bollettino ufficiale, parte seconda, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

Immissione in servizio e documentazione di rito

Il rettore, approvata la graduatoria come indicato nel precedente art. 8, provvede alla nomina in prova e alla contestuale immissione in servizio dei vincitori compatibilmente con le limitazioni imposte dalla legge finanziaria in vigore.

La nomina è disposta sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo fatta salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto stesso saranno comunque compensate.

I vincitori del concorso sono tenuti a presentare, in carta legale, i seguenti documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico impiego, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dalla data di effettiva assunzione in servizio:

1) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, debbono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o all'esenzione del limite stesso);

2) certificato di cittadinaza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti di cui trattasi anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) titolo di studio di cui alla lettera *a)* dell'art. 2 del presente bando o copia autenticata di esso;

6) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero da un ufficiale sanitario o da um medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare che la stessa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego al quale il candidato medesimo aspira.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato medico dovrà inoltre risultare espressamente che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue.

L'amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sottoporre gli immessi in servizio mutilati o invalidi di guerra od assimilati a visita medica al fine di accertare che la natura e il grado di invalidità non possano riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 482/68;

8) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca, comunque, di redditi di lavoro subordinato; in caso affermativo dovrà essere presentata la relativa opzione.

Detta dichiarazione deve essere rilasciata anche se negativa.

Gli appartenenti al personale statale di ruolo potranno limitarsi a presentare nel termine sopra indicato una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico (art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686).

I documenti di cui ai paragrafi 1), 2), 3), 4) e 7) non dovranno essere di data anteriore di oltre tre mesi a quella della rettorale con cui sono stati richiesti. Non si ammettono riferimenti a documenti presentati in precedenti occasioni a questa Università o da altra amministrazione.

Art. 10.

Trattamento economico

I vincitori saranno nominati coadiutori in prova nel ruolo organico dell'ex carriera esecutiva amministrativa delle segreterie universitarie presso l'Università degli studi di Pisa e saranno utilizzati in conformità alle vigenti disposizioni sullo stato e l'impiego del personale appartenente al ruolo predetto e agli stessi sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto dalle norme in vigore all'atto della nomina per la quarta qualifica funzionale.

La nomina in ruolo verrà conseguita previo giudizio favorevole della commissione di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Qualora il giudizio sia sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il rettore dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato.

In tal caso agli impiegati spetta una indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i vincitori che provengano da una carriera corrispondente di questa o di altre amministrazioni, presso le quali abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori che nel termine prefissato dall'amministrazione non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente bando, valgono le norme contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti di Firenze per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, addì 24 dicembre 1986

Il rettore: GUERRINI

Registrato alla Corte dei conti Delegazione regionale di Firenze, addì 30 maggio 1987
Registro n. 5 Università, foglio n. 74

ALLEGATO *A*

Fac-simile della domanda
(da redigere su carta legale)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - PISA

Il sottoscritto .... (nome e cognome, le donne coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito), nato a.. (provincia di ....) il .... residente in .... (provincia di ....) via .... n. .... chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a otto posti di coadiutore (ex carriera esecutiva amministrativa) presso l'Università degli studi di Pisa, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 189 del 14 agosto 1987.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età perché.. ovvero: di avere diritto all'esenzione del limite di età perché .... (solo per coloro che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di ...., ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo...;

3) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

4) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni. In caso di rapporto di impiego concluso vanno dichiarate le cause di risoluzione di tali rapporti o quantomeno di non essere stato destituito o dispensato, né dichiarato decaduto dall'impiego ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico degli impiegati civili dello Stato;

5) è in possesso del seguente titolo di studio di licenza di .... conseguito nell'anno scolastico.................. presso .... (vedi art. 2, lettera *a)* del bando);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la posizione è la seguente............................ (solo per i candidati di sesso maschile).

Desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo .... (c.a.p. ....), telefono..

Data, ...

Firma ....

(La firma deve essere autenticata)

87A6575

Concorsi a nove posti di tecnico esecutivo

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, relativo al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del suddetto testo unico;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 4 dicembre 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, relativa all'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 relativo alla declaratoria delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale non docente delle Università;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, ed in particolare gli articoli 7 e 8;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Vista la nota ministeriale prot. n. 2008 del 4 giugno 1986;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987);

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1983, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1984, registro n. 71, foglio n. 53, con il quale il Ministero della pubblica istruzione ha assegnato a questo Ateneo quattro posti di tecnico di carriera esecutiva e precisamente due posti all'istituto di patologia generale (per le esigenze della seconda cattedra), un posto all'istituto di farmacologia e un posto all'istituto di entomologia agraria ora dipartimento di coltivazione e difesa delle specie legnose;

Vista la nota n. 456 del 15 gennaio 1985 con la quale il Ministero medesimo trasmettendo il decreto ministeriale 5 luglio 1983 succitato ha autorizzato l'emanazione del bando per la copertura dei posti stessi;

Accertato che dei suddeti quattro posti solo due risultano ancora disponibili in quanto uno dei due posti all'istituto di patologia generale (per le esigenze della seconda cattedra) è stato messo a concorso con il bando n. 173 del 15 marzo 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 7 ottobre 1986 e il posto assegnato all'istituto di farmacologia è stato ricoperto mediante il trasferimento di un'appartenente alle categorie privilegiate, signora Casarosa Manuela in Neri, dall'Università di Firenze giusto decreto rettorale n. 4851 del 19 dicembre 1985;

Vista la ministeriale prot. 280 del 19 gennaio 1987, rettificata con ministeriale prot. n. 1794 del 27 aprile 1987, con la quale è stata autorizzata ai sensi della legge 22 dicembre 1986, n. 910, tra l'altro, l'emissione del bando di concorso per i sottoelencati cinque posti di tecnico di carriera esecutiva e precisamente:

1) *Istituto di metodologia clinica e medicina del lavoro* . posti 1
(Facoltà di medicina e chirurgia). Decreto ministeriale 28 maggio 1963, ex Macelloni Maria, cessata il 1° marzo 1986;

2) *Istituto di agronomia* . . . . » 1
(Facoltà di agraria). Decreto ministeriale 16 settembre 1983, ex Bartalini Alberto, cessato il 1° giugno 1986;

3) *Servizi generali facoltà di ingegneria* . . . . » 1
Decreto ministeriale 20 ottobre 1971, ex Cristiani Silvano, cessato il 1° ottobre 1986;

4) *Istituto di fisica* (ora dipartimento di fisica) . . . . . » 1
Decreto ministeriale 28 maggio 1963, ex Sequenza Emerico, cessato il 1° novembre 1986;

5) *Servizi generali del rettorato* . . . . » 1
Decreto ministeriale 10 giugno 1981, ex Groppioni Claudio, cessato il 1° novembre 1986;

Visti i sottoindicati decreti ministeriali con i quali il Ministero ha assegnato i succitati cinque posti di tecnico di carriera esecutiva:

decreto ministeriale 28 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1963, registro n. 53, foglio n. 304;

decreto ministeriale 20 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1972, registro n. 79, foglio n. 3;

decreto ministeriale 10 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1981, registro n. 82, foglio n. 352;

decreto ministeriale 16 settembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1983, registro n. 72, foglio n. 190;

Visto il decreto ministeriale 20 settembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1987, registro n. 2, foglio n. 325, con il quale sono stati assegnati due posti di tecnico di carriera esecutiva presso questo Ateneo e precisamente un posto al dipartimento di scienza della terra e un posto al dipartimento di scienze dell'ambiente e del territorio (per le esigenze della cattedra di biologia marina);

Vista la nota n. 1327 del 19 marzo 1987 con la quale il Ministero trasmettendo il succitato decreto ministeriale 20 settembre 1986 ha autorizzato l'emissione del bando di concorso relativo ai posti di cui trattasi;

Accertata pertanto la vacanza e la disponibilità presso questo Ateneo di complessivi nove posti di tecnico di carriera esecutiva e ritenuta la necessità di emanare il bando di concorso per la copertura dei medesimi;

Considerato che i posti assegnati agli istituti già disattivati e confluiti in dipartimenti dovranno essere messi a concorso presso questi ultimi;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico dell'ex carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) per le sottoelencate sedi dell'Ateneo di Pisa, nel numero dei posti indicati a fianco di ciascuna di esse:

Servizi generali del rettorato. . . . . posti 1
Servizi generali della facoltà di ingegneria. . . . . . » 1
Dipartimento di scienze della terra. . . . . » 1

Dipartimento di scienze dell'ambiente e del territorio (per le esigenze della cattedra di biologia marina) posti 1

Dipartimento di fisica . . . . » 1

Dipartimento di coltivazione e difesa delle specie legnose . . . . » 1

Facoltà di medicina e chirurgia:

Istituto di metodologia clinica e medicina del lavoro » 1

Istituto di patologia generale (per esigenze della seconda cattedra) . . . .

Facoltà di agraria:

Istituto di agronomia . . . . » 1

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione ai concorsi è richiesto:

a) licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo, degli operai di ruolo dello Stato e per le altre categorie di personale per le quali norme vigenti prevedono tale esenzione;

c) cittadinanza italiana;

d) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale si riferisce il concorso;

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare ai concorsi:

1) coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico;
2) coloro che siano stati destituiti o dispensati dell'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
3) coloro che siano stati collocati a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, l'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

Domanda di ammissione

Coloro che intendono partecipare a più concorsi del presente bando devono presentare domande separate per ciascun concorso.

In mancanza di indicazione la domanda stessa sarà considerata utilmente prodotta solo per il concorso indicato per primo nel presente bando. Qualora nella domanda vengano indicati più concorsi, la domanda stessa sarà considerata utilmente prodotta solo per quello indicato per primo.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta legale, dovranno pervenire a questa Università, indirizzate al rettore, entro il termine di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio protocollo di questa amministrazione, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, ed eventuale indirizzo, debbono dichiarare sotto la loro responsabilità, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686:

a) cognome e nome;
b) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, il titolo che legittima l'elevazione di tale limite o che consente di prescindere dallo stesso;
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;
f) il titolo di studio posseduto e richiesto dall'art. 2, lettera *a)*, del presente bando per la partecipazione al concorso;
g) la posizione rivestita nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);
h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni. In caso di rapporto di impiego concluso dichiarare le cause di risoluzione di tali rapporti o quantomeno di non essere stato destituito o dispensato, né dichiarato decaduto dall'impiego ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico degli impiegati civili dello Stato.

Nelle domande dovrà essere altresì indicato il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni inerenti il concorso.

È fatto obbligo elencare nella domanda i titoli di merito presentati (vedi successivo art. 4).

Verranno esclusi dai concorsi gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da una delle seguenti autorità previste dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15: notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per l'autenticazione della firma e della qualifica dei dipendenti di ruolo civili e militari dello Stato e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto ed il timbro del capo dell'ufficio o del comandante del reparto militare presso cui gli stessi prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.

Titoli di merito

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti che provino il possesso di eventuali titoli scientifici, di studio e professionali che il concorrente intende presentare ai fini della valutazione di merito.

Tali titoli dovranno essere prodotti in originale ovvero in copia autenticata nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15. I titoli presentati sia in originale che in copia autenticata dovranno essere in regola con le norme sul bollo, dovranno essere rilasciati dalle autorità o uffici competenti e contenere tutti gli elementi necessari alla loro valutazione.

Saranno valutati i soli servizi prestati presso amministrazioni statali, regioni, province, comuni o presso enti pubblici non territoriali (camere di commercio, enti assistenziali e previdenziali, ecc.).

Il servizio prestato dovrà essere documentato da un certificato da cui risultino la qualifica rivestita e la durata del servizio.

Non saranno valutate le idoneità conseguite a concorsi per soli titoli e le attestazioni di frequenza a corsi di specializzazione o qualificazione professionale senza un giudizio finale favorevole.

Saranno prese in considerazione solo le pubblicazioni a stampa originali o in copia autenticata ai sensi di legge, o in dattiloscritto provvisto di documento attestante l'accettazione per la stampa da parte della casa editrice, anch'essi debitamente autenticati. Sulle pubblicazioni devono essere riportati in modo chiaro le generalità del concorrente e gli estremi del concorso.

Se il candidato partecipa a più concorsi del presente bando, potrà allegare una sola serie di titoli in regola con le norme sull'autenticazione e sul bollo ad una delle domande e fotocopie non autenticate dei titoli stessi in allegato alle altre domande, purchè in queste ultime l'aspirante faccia esplicita menzione della domanda cui la documentazione in regola è allegata.

La valutazione dei titoli scientifici, di studio e professionali sarà effettuata dalla commissione giudicatrice sulla base dei criteri dalla stessa previamente stabiliti.

Agli stessi la commissione riserverà un punteggio corrispondente al 25% del totale dei punti a disposizione.

Non saranno presi in considerazione i titoli che perverranno all'Università dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Non saranno altresì valutati i titoli già prodotti in precedenti occasioni a questa o ad altra amministrazione cui venisse fatto riferimento.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione dei titoli presentati.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice dei concorsi sarà composta a norma dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Art. 6.

Prove di esame

Gli esami consistono prevalentemente in prove di carattere pratico in rapporto alle esigenze delle sedi cui sono assegnati i posti messi a concorso, come da allegati programmi che costituiscono parte integrante del presente bando.

Art. 7.

Diario e svolgimento delle prove di esame

Per le modalità relative all'espletamento dei concorsi si osservano in quanto applicabili, le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Le prove di esame avranno luogo in Pisa.

Del luogo, della data e dell'ora di inizio delle prove di esame è dato avviso non meno di quindici giorni prima, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e comunque mediante lettera raccomandata che sarà inviata nello stesso termine ai candidati ammessi al concorso.

I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove di esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto:

carta di identità, tessera ferroviaria, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto.

La mancata presentazione sarà considerata come rinuncia al concorso.

Alla prova orale, laddove prevista, sono ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno 7/10 nell'eventuale prova scritta e di almeno 6/10 nelle prove pratiche.

Ai candidati che conseguono l'ammissione all'orale, viene data comunicazione con le modalità ed entro il termine di 20 giorni stabilito dal terzo comma, dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; la comunicazione riporterà l'indicazione dei voti conseguiti nelle precedenti prove. La prova orale non si ritiene superata se il candidato non ottenga almeno una votazione di 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nella sede dove hanno avuto luogo le prove di esame.

Art. 8.

Titoli di preferenza nella nomina

I concorrenti, che superate le prove di esame siano risultati a parità di merito, dovranno far pervenire al rettore, entro il termine perentorio di giorni 15 che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto formale invito in tal senso, i documenti prescritti per dimostrare il possesso di eventuali titoli che diano loro diritto, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, a fruire della preferenza nella nomina.

Ai fini dei presenti concorsi costituisce altresì titolo di preferenza, ai sensi del quarto comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, lo stato di disoccupazione di almeno sei mesi dalla data della lettera di richiesta dei suddetti titoli preferenziali, risultante dall'iscrizione presso le apposite liste di collocamento.

Detti titoli saranno elencati, ad ogni buon fine, nell'avviso formale sopra citato.

Art. 9.

Graduatoria generale di merito

Espletate le prove dei concorsi, le commissioni giudicatrici formano le graduatorie generali di merito secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, art. 10, e seguendo l'ordine decrescente del punteggio riportato.

Con decreto rettorale, tenuto conto delle preferenze di cui al precedente art. 8, sarà approvata, per ciascun concorso, la graduatoria generale di merito e si procederà a dichiarare sia i vincitori che gli idonei.

Detto decreto sarà pubblicato successivamente nel Bollettino ufficiale, parte seconda, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 10.

Immissione in servizio e documentazione di rito

Il rettore, approvate le graduatorie come indicato nel precedente art. 9, provvede alla nomina in prova e alla contestuale immissione in servizio dei vincitori, compatibilmente con le limitazioni imposte dalla legge finanziaria in vigore.

La nomina è disposta sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi fatta salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte di conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto stesso saranno comunque compensate.

I vincitori dei concorsi sono tenuti a presentare, in carta legale, i seguenti documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico impiego, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dalla data di effettiva assunzione in servizio:

1) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, debbono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o all'esenzione del limite stesso);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti di cui trattasi anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) diploma originale del titolo di studio di cui alla lettera *a)* dell'art. 2 del presente bando o copia autenticata di esso;

6) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero da un ufficiale sanitario o da um medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare che la stessa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego al quale il candidato medesimo aspira.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato medico dovrà inoltre risultare espressamente che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue.

L'amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sottoporre gli immessi in servizio mutilati o invalidi di guerra od assimilati a visita medica al fine di accertare che la natura e il grado di invalidità non possano riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 482/68;

8) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca, comunque, di redditi di lavoro subordinato; in caso affermativo dovrà essere presentata la relativa opzione. Detta dichiarazione deve essere rilasciata anche se negativa.

Gli appartenenti al personale statale di ruolo potranno limitarsi a presentare nel termine sopra indicato una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico (art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686).

I documenti di cui ai paragrafi 1), 2), 3), 4) e 7) non dovranno essere di data anteriore di oltre tre mesi a quella della rettorale con cui sono stati richiesti. Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questa Università o da altra amministrazione.

Art. 11.

Trattamento economico

I vincitori saranno nominati tecnici in prova nel ruolo organico dell'ex carriera esecutiva dei tecnici delle Università e degli istituti di istruzione universitaria e presteranno servizio presso le sedi dell'Università degli studi di Pisa per il cui posto hanno concorso e saranno utilizzati in conformità alle vigenti disposizioni sullo stato e l'impiego del personale appartenente al ruolo predetto e agli stessi sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto dalle norme in vigore all'atto della nomina per la quarta qualifica funzionale.

Con successivo provvedimento verranno individuati l'area funzionale, in gruppo, ed il relativo profilo professionale.

La nomina in ruolo verrà conseguita previo giudizio favorevole della commissione di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Qualora il giudizio sia sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il rettore dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato.

In tal caso agli impiegati spetta un'indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i vincitori che provengano da una carriera corrispondente di questa o di altre amministrazioni, presso le quali abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori che nel termine prefissato dall'amministrazione non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente bando, valgono le norme contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti di Firenze per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, addì 28 maggio 1987

Il rettore: GUERRINI

Registrato alla Corte dei conti Delegazione regionale di Firenze, addì 30 giugno 1987
Registro n. 6 Università, foglio n. 26

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico di carriera esecutiva presso servizi generali del rettorato

PROGRAMMA DI ESAME

Prima prova pratica: conduzione e manutenzione di macchine da stampa offset e per fotoincisione.

Seconda prova pratica: legatoria, taglio e confezione in genere.

Prova orale: colloquio sull'uso e la manutenzione dei macchinari utilizzati durante le prove pratiche.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico di carriera esecutiva presso servizi generali della facoltà di ingegneria

PROGRAMMA DI ESAME

Prima prova pratica (con breve relazione scritta): conoscenze elementari sulla struttura e sul funzionamento di un personal computer ed esecuzione di usuali procedure operative.

Seconda prova pratica: scrittura di testi mediante personal computer.

Prova orale: colloquio sugli stessi argomenti oggetto delle prove pratiche.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico di carriera esecutiva presso dipartimento di scienze della terra

PROGRAMMA DI ESAME

Prima prova pratica: riproduzione di cartografia e simbologia geologica.

Seconda prova pratica: geologia applicata: disegni schematici di movimento franosi e/o opere di intervento.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico di carriera esecutiva presso dipartimento di scienze dell'ambiente e del territorio (per le esigenze della cattedra di biologia marina).

PROGRAMMA DI ESAME

Prima prova pratica:

raccolta in mare e preparazione di organismi marini;
riconoscimento dei principali gruppi animali e vegetali marini.

Seconda prova pratica:

allestimento di preparati da esaminare al microscopio (con relazione sulla metodologia adottata);
utilizzazione di strumenti per lo studio della oceanografia e loro utilizzo da imbarcazioni.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico di carriera esecutiva presso dipartimento di fisica

A norma dell'art. 9 del decreto luogotenenziale 7 maggio 1946, n. 1172 l'esame consiste, prevalentemente, in prove di carattere pratico in rapporto alle esigenze del dipartimento o istituto cui è assegnato il posto a concorso.

PROGRAMMA DI ESAME

Prova pratica: montaggio su basetta di un circuito contenente resistori induttanze e condensatori e misura finale delle relative grandezze elettriche (è richiesta una breve relazione scritta sul risultato del lavoro).

Prova orale: discussione sugli argomenti oggetto della prova pratica. Interpretazione di schemi elettrici semplici in corrente continua ed alternata. Dimostrazione di conoscenza di nozioni di base di elettronica. Dimostrazione di conoscenza di elementi di base della lingua inglese.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico di carriera esecutiva presso dipartimento di coltivazione e difesa delle specie legnose.

PROGRAMMA DI ESAME

Prima prova pratica:

riconoscimento di insetti e scelta del più appropriato metodo di preparazione;

proposta di tecniche di allevamento per i diversi gruppi sistematici di insetti e altri artropodi dannosi.

Seconda prova pratica: scelta e modalità di impiego di mezzi di lotta contro i più comuni insetti dannosi con riferimenti particolari ai rischi per operatori, consumatori e ambiete, legati ai trattamenti. Presidi sanitari.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico di carriera esecutiva presso istituto di metodologia clinica e medicina del lavoro, facoltà di medicina e chirurgia.

PROGRAMMA DI ESAME

Prima prova pratica: classificazione e schedatura di materiale libraio e di archivio con esecuzione dattilografica di schede ed etichettatura.

Seconda prova pratica:

conoscenze dei principi elementari della struttura e del funzionamento di un «personal computer».

scrittura di testi mediante «personal computer».

Prova orale: colloquio sugli stessi argomenti oggetto delle prove pratiche.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico di carriera esecutiva presso istituto di patologia generale (per le esigenze della II cattedra), facoltà di medicina e chirurgia.

PROGRAMMA DI ESAME

Prova pratica: dimostrazione di tecniche di lavaggio e di sterilizzazione di vetrerie e di altro materiale di laboratorio, anche con riferimento alle esigenze del laboratorio, di culture di cellule.

Prova orale: tecniche di allestimento di preparati per indagini di microscopia ottica e di microscopia elettronica.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico di carriera esecutiva presso istituto di agronomia, facoltà di agraria

PROGRAMMA DI ESAME

Prova pratica (con breve relazione scritta): rilievi di campo, pesatura campioni vegetali, essicazione piante, analisi floristica, analisi fisica del terreno, macinazione granella, semplici misurazioni di colture sperimentali, utilizzazione di macchine agricole, attrezzature per strumenti metereologici.

Prova orale: vertente sugli argomenti della prova pratica.

ALLEGATO *A*

Fac-simile domanda
(da redigere su carta legale)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - PISA

Il sottoscritto .... (nome e cognome, le donne coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito), nato a.. (provincia di ....) il .... residente in .... (provincia di ....) via .... n. .... chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. .... post..... di tecnico (ex carriera esecutiva dei tecnici, quarta qualifica funzionale) presso.. dell'Università degli studi di Pisa, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 189 del 14 agosto 1987.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età perché.. ovvero: di avere diritto all'esenzione del limite di età perché .... (solo per coloro che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di ....; ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo..;

3) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

4) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni. In caso di rapporto di impiego concluso vanno dichiarate le cause di risoluzione di tali rapporti o quantomeno di non essere stato destituito o dispensato, né dichiarato decaduto dall'impiego ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico degli impiegati civili dello Stato;

5) è in possesso del titolo di studio richiesto dal bando e precisamente.. conseguito presso .... nell'anno scolastico........................ ....;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente............................ (solo per i candidati di sesso maschile).

Desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo .... (c.a.p. ....), telefono..

Il sottoscritto allega i sottoelencati titoli scientifici, di studio e professionali per la valutazione della commissione:

1) ....

2) ....

....

Oppure:

Il sottoscritto allega fotocopia dei sottoelencati titoli ai fini della valutazione al presente concorso e dichiara di aver allegato gli stessi in regola con le norme sul bollo e sull'autenticazione, alla domanda di partecipazione al concorso a n....... post.... di tecnico esecutivo presso.............. pubblicato con lo stesso bando del presente concorso:

1) ....

2) ....

....

Data, ...

87A6576

Diario delle prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore tecnico presso l'istituto di idraulica agraria della facoltà di agraria.

Le prove di esame del concorso citato in epigrafe, indetto dall'Università degli studi di Pisa, si svolgeranno in Pisa presso l'istituto di idrauli agraria della facoltà di agraria, via del Borghetto, 80, Pisa, secondo il seguente diario:

prima prova scritta: 23 settembre 1987, alle ore 9;
seconda prova scritta: 24 settembre 1987, alle ore 9;
terza prova scritta: 25 settembre 1987, alle ore 9 (consistente in una prova pratica con relazione scritta).

I candidati che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi nella suddetta sede, muniti di uno dei documenti di riconoscimento, non scaduto previsti dall'art. 7 del bando di concorso.

87A7059

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Concorso ad un posto di tecnico laureato

IL RETTORE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 4 agosto 1965, n. 1103;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1966, n. 317;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 3380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910;

Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1986, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1987, registro n. 4, foglio n. 20, con il quale, tra altri, è stato assegnato un posto di tecnico laureato presso la clinica psichiatrica della facoltà di medicina e chirurgia di questo Ateneo;

Vista la nota n. 898 del 21 febbraio 1987, con la quale il Ministero della pubblica istruzione, autorizza questo Ateneo ad emettere il seguente bando;

Accertata la disponibilità del posto;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato in prova (settima qualifica funzionale) nel ruolo del personale della carriera direttiva dei tecnici, presso la clinica psichiatrica della facoltà di medicina e chirurgia di questo Ateneo.

Art. 2.

Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in medicina e chirurgia;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40 fatte salve le elevazioni previste dalle norme vigenti;

c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

d) godimento dei diritti politici;

e) idoneità fisica all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Domande e termine di presentazione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e indirizzate al rettore, debbono essere presentate a questa Università (ufficio del personale) entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione le domande presentate o spedite oltre il termine sopra indicato.

I concorrenti dovranno allegare alla propria domanda i titoli di cui chiedono la valutazione ai sensi del successivo art. 6, nonché i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei titoli di precedenza o di preferenza previsti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il quarantesimo anno di età, il titolo che dà diritto alla elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono inscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare gli estremi delle condanne riportate anche se sia stata concessa amnistia, condono o perdono giudiziale) e di non avere carichi pendenti;

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e dell'Istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico (in mancanza di precedenti servizi, dichiarare che non sono stati prestati servizi presso pubbliche amministrazioni).

Non si terrà conto delle domande che non contengono tutte le dichiarazioni sopra elencate.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale.

Per i dipendenti di questa Università, in luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del rettore; per i dipendenti statali e per coloro che prestino servizio militare il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale sono in servizio.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito dell'aspirante ai fini di ogni eventuale comunicazione relativa al concorso.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La commissione giudicatrice sarà nominata con decreto rettorale, in applicazione dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Art. 6.

Programma di esame e titoli valutabili

Gli esami consisteranno in due prove scritte, una prova pratica con relazione scritta ed una orale, secondo il programma allegato al presente bando di cui fa parte integrante.

I candidati dovranno inoltre dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti nelle lingue straniere specificate nel relativo programma.

I titoli che saranno oggetto di valutazione sono i seguenti:

1) i titoli di studio, tenuto conto della valutazione o del giudizio complessivo riportati;

2) servizio prestato alle dipendenze delle Università o degli istituti di istruzione universitaria;

3) servizio prestato presso altre amministrazioni statali o enti pubblici;

4) servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri;

5) diploma o attestati di specializzazione e qualificazione professionale o altra idonea documentazione da cui sia possibile dedurre attitudini professionali in relazione alle mansioni da svolgere.

Le certificazioni relative al possesso dei suddetti titoli, da allegare alla domanda, debbono essere prodotte in carta legale; i diplomi in originale o copia autenticata.

Alla valutazione dei titoli è riservato il 25% del totale dei punti.

I criteri di valutazione dei titoli e delle prove di esame saranno fissate dalla commissione, nella seduta preliminare.

Art. 7.

Prove di esame

Questa Università comunicherà agli aspiranti il giorno, l'ora e il luogo in cui si svolgeranno le prove di esame.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio;

b) tessera ferroviaria, se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 8.

Approvazione della graduatoria e dichiarazione del vincitore e degli idonei

In base all'esito della valutazione dei titoli e delle prove di esame, la commissione formerà la graduatoria generale di merito.

Tale graduatoria sarà approvata con decreto rettorale, previo accertamento della regolarità della procedura concorsuale.

Dei risultati del concorso sarà data notizia nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte seconda.

Art. 9

Presentazione dei documenti

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare o far pervenire all'Ufficio degli affari del personale dell'Università - Reparto II (via di Sangiuliano n. 262, Catania) i seguenti documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al pubblico impiego in regola con le norme sul bollo:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana o titolo che dà diritto alla equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) documento comprovante il diritto alla elevazione del limite massimo di età;

6) originale o copia autenticata del titolo di studio (o del documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale);

7) copia integrale dello stato di servizio militare del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

8) certificato medico rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o da un ufficiale sanitario attestante la sana e robusta costituzione o la idoneità fisica all'impiego. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione fisica all'impiego, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine all'impiego da ricoprire. Tale certificato deve contenere l'attestazione che è stato eseguito l'accertamento sierologico, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

9) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

10) dichiarazione attestante se il candidato ricopra o meno altri incarichi retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato; in caso affermativo, dichiarazione di opzione per il nuovo impiego. Detta dichiarazione deve contenere le indicazioni concernenti le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 2, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1957, n. 686), dev'essere rilasciata anche se negativa.

I suddetti documenti dovranno essere conformi alle norme vigenti sul bollo. Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 7) e 8) dovranno essere, inoltre, di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data di ricezione dell'invito a produrli. Ai sensi dell'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo dovranno presentare, nel termine sopra indicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, restando esonerati dalla presentazione di altri documenti.

I documenti incompleti o affetti da vizi sanabili dovranno essere regolarizzati, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta. I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare il possesso dei requisiti anche alla data di scadenza del termine della presentazione della domanda.

Art. 10.

Rinvio circa le modalità di svolgimento del concorso

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 11.

Nomina vincitori

Il vincitore del concorso che risulti in possesso di tutti i requisiti prescritti, sarà nominato, con decreto rettorale, tecnico laureato in prova presso questo Ateneo, con il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà inviato alla sezione di controllo della Corte dei conti per la regione Sicilia, per la registrazione, e sarà inoltrato alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la pubblicazione.

Catania, addì 10 aprile 1987

Il rettore: RODOLICO

Registrato alla Corte dei conti - Sezione di controllo della regione Sicilia, addì 8 giugno 1987
Registro n. 65 Università, foglio n. 307

ALLEGATO

PROGRAMMA D'ESAME

a) Tre prove scritte:

1) prova di cultura generale su argomenti inerenti la ricerca in psichiatria con i sussidi dell'informatica;

2) un argomento relativo agli strumenti psicodiagnostici in psichiatria;

3) prova pratica con relazione scritta sulla statistica in epidemiologia psichiatrica.

b) Prova orale concernente la conoscenza delle indagini psicofisiologiche utili in psichiatria.

c) Prova di conoscenza tecnica di due lingue straniere (inglese e francese). Il candidato deve dimostrare di saper tradurre correttamente da testi scientifici e tecnici di interesse medico e informatico.

87A7137

UNIVERSITÀ DI BARI

Diario delle prove d'esame del concorso ad un posto di tecnico coadiutore

Le prove d'esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore presso l'istituto di economia e finanza della facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Bari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 137 del 15 giugno 1987, si svolgeranno presso il predetto istituto sito in Bari, piazza Cesare Battisti, nei giorni 5 e 6 ottobre 1987 con inizio alle ore 8,30.

87A7061

Diario delle prove d'esame del concorso ad un posto di aiuto bibliotecario

Il diario delle prove d'esame del concorso pubblico, per esami, ad un posto di aiuto bibliotecario presso l'Università degli studi di Bari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 137 del 15 giugno 1987, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 30 settembre 1987.

87A7060

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorso a sei posti di assistente amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 2

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a sei posti di assistente amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 2.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 91 del 22 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale ufficio concorsi dell'U.S.L in Piacenza.

87A7192

Concorso a cinque posti di operatore professionale collaboratore infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 5

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 5.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 93 del 29 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Fidenza (Parma).

87A7193

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 49

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 49, a:

un posto di dirigente sanitario di medicina legale;
un posto di primario ospedaliero di ostetricia e ginecologia;
un posto di primario ospedaliero di neurologia;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente medico di medicina legale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 27 dell'8 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale dell'U.S.L. in Borgosesia (Vercelli).

87A7183

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 49.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 49, a:

un posto di direttore sanitario di igiene ed organizzazione dei servizi ospedalieri area di prevenzione e sanità pubblica;
un posto di operatore professionale dirigente (ex capo dei servizi sanitari ausiliari).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 27 dell'8 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale dell'U.S.L. in Borgosesia (Vercelli).

87A7184

Concorso a ventisei posti di operatore professionale di prima categoria - infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 51.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a ventisei posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 51.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 26 del 1° luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale - settore concorsi dell'U.S.L. in Novara.

87A7187

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 14

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 14, a:

due posti di operatore professionale collaboratore - personale di vigilanza e ispezione;
tre posti di operatore professionale collaboratore - tecnico di laboratorio.

Sedi di servizio ubicate nell'ambito del territorio comunale di Merate:

tre posti di operatore professionale collaboratore - assistente sanitario.

Sedi di servizio ubicate:

per un posto nell'ambito del territorio comunale di Olgiate Molgora;
per un posto nell'ambito del territorio comunale di Barzanò;
per un posto nell'ambito del territorio comunale di Merate.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 25 del 24 giugno 1987 e n. 28 del 15 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrativo - u.o. amministrazione del personale dell'U.S.L. in Merate (Como).

87A7194

Concorso ad un posto di assistente sociale collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 23

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente sociale collaboratore presso l'unità sanitaria n. 23.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 28 del 15 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Tirano (Sondrio).

87A7186

REGIONE UMBRIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 2

Sono indetti due concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 2, a:

un posto di assistente medico a tempo pieno addetto alla divisione di chirurgia generale;
un posto di operatore professionale collaboratore (tecnico dell'ambiente).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 52 del 15 luglio 1987 e n. 54 del 24 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale dell'U.S.L. in Gubbio (Perugia).

87A7190

REGIONE CAMPANIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso il presidio ospedaliero «S. Francesco d'Assisi» dell'unità sanitaria locale n. 56.

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso il presidio ospedaliero «S. Francesco d'Assisi» dell'unità sanitaria locale n. 56, a:

un posto di assistente medico servizio radiologia - area funzionale di medicina, con rapporto d'impiego a tempo pieno;
un posto di assistente medico servizio laboratorio di analisi chimico cliniche e microbiologiche - area funzionale medicina, con rapporto d'impiego a tempo pieno;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di cardiologia, con rapporto d'impiego a tempo pieno.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 39 del 20 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Oliveto Citra (Salerno).

87A7191

REGIONE PUGLIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale BA/14

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale BA/14, a:

un posto di aiuto corresponsabile di pediatria;

un posto di direttore amministrativo capo servizio affari generali.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 140 del 30 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L in Acquaviva delle Fonti (Bari).

87A7185

REGIONE SICILIA

Concorso ad un posto di direttore di farmacia dell'ospedale di Mazara del Vallo presso l'unità sanitaria locale n. 4

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia dell'ospedale di Mazara del Vallo presso l'unità sanitaria locale n. 4.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 38 dell'8 agosto 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L in Mazara del Vallo (Trapani).

87A7188

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 56

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 56, a:

un posto di coadiutore sanitario (ex ufficiale sanitario);

un posto di assistente medico (ex medico condotto);

un posto di operatore professionale di prima categoria (vigile sanitario).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione n. 35 del 22 agosto 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Carini (Palermo).

87A7189

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 187 del 12 agosto 1987, pubblica il seguente avviso di concorso:

Enea - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative: Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di due laureati in scienze della produzione animale.

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
	annuale	L.	100.000
	semestrale	L.	55.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
	annuale	L.	200.000
	semestrale	L.	110.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	annuale	L.	22.000
	semestrale	L.	13.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	annuale	L.	82.000
	semestrale	L.	44.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	annuale	L.	22.000
	semestrale	L.	13.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
	annuale	L.	313.000
	semestrale	L.	172.000

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita - Italia*	Prezzi di vendita - Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	90.000
Abbonamento semestrale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221